

Marco Nicola Miletta

*Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo
nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*

SOMMARIO: 1. Notabile e polemista: un giurista atipico nell'Italia liberale – 2. La difesa dello Statuto e la stagione radicale – 3. La guerra «fattore di progresso» – 4. La tassa sugli spaghetti: l'ignavia dei governi del dopoguerra – 5. Sussulti reazionari – 6. La marcia su Roma: *homo novus* e impero della legge – 7. Verso l'«immane catastrofe» – 8. Poteri legislativi del governo e riforma dei codici – 9. L'incidente del 1926 – 10. Compiaciuti anacronismi

1. Notabile e polemista: un giurista atipico nell'Italia liberale

«Il diritto penale è tale scienza che, siccome fornisce l'estrema sanzione a tutte, si può dire, le leggi e a tutti i regolamenti, così esso penetra, con la sua dialettica e col suo scandaglio, in qualunque estrinsecazione della vita individuale e sociale, massime in quelle concernenti il diritto pubblico, di cui è parte essenzialissima»¹.

Con questa apologia della disciplina che gli aveva dato lustro e della quale aveva sempre enfatizzato l'intrinseca *politicità*² un ormai anziano Luigi

¹ *Agli amici e lettori della Rivista*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIV, fasc. I (lug.), p. 7.

² Cfr. L. LUCCHINI, *Della dignità politica del diritto penale. Prolusione al corso di Diritto e procedura penale letta il giorno 6 maggio 1878 nell'Aula Magna della R. Università di Siena*, Tip. Sordo-Muti di L. Lazzeri, Siena 1878, pp. 11 (necessità di armonizzare gli «ordini penali» a quelli «politici»); 23 (diritto penale quale «supremo presidio di ogni libertà»); 24 (per il tramite del diritto penale lo «Stato costituzionale estrinseca [...] la sua missione»); ID., *La giustizia penale nella democrazia. Prolusione [...] al corso di Diritto e procedura penale nella Università di Bologna (11 dicembre 1882)*, Nicola Zanichelli, Bologna 1883, p. 12 (speciale funzione del diritto penale nell'educazione alla democrazia); ID., *Somme finalit  del giure penale*, in: *Per le onoranze a Francesco Carrara. Studi giuridici*, Tipografia Editrice Alberto Marchi, Lucca 1899, p. 421 (dove si ravvisava la principale finalit  del «giure penale» nella «tutela politica del diritto»: intendendo per *diritto* «la soddisfazione libera e socialmente ordinata» dei bisogni naturali; e per *tutela politica* quella esercitata dallo Stato contro i malfattori).

Lucchini (era nato a Piove di Sacco, presso Padova, nel 1847) si difendeva, nel 1926, dinanzi all'Alta Corte di Giustizia dall'accusa d'aver offeso Benito Mussolini. L'ostentato approccio *panpenalistico* serviva a giustificare l'incursione dello studioso negli affari di potere, ma contribuiva forse a rafforzarne l'immagine di intellettuale anacronistico, un «vecchio iroso» e «ringhioso» come lo bollavano gli avversari o, com'egli stessi si raffigurava, di «troppo dura cervice congenita» e affetto da «incartapecorimento senile acquisito»³.

Penna affilata e bizzosa, geniale e irriverente, all'appuntamento con il fascismo Lucchini si presentava accreditato da una biografia professionale di eccellenza. Instancabile propulsore culturale, aveva fondato nel 1874 «Rivista Penale», che pur recando in ogni rigo l'impronta inconfondibile del direttore aveva offerto al dibattito pubblicistico dell'Italia liberale una formidabile tribuna: dopo mezzo secolo, Lucchini si vantava d'averla pilotata contro i «filibustieri della giurisprudenza, della legislazione e della dottrina [...], contro «le vicende e gl'imbrogli della politica militante, che ha troppi frequenti contatti con la criminalità e con l'amministrazione della giustizia»⁴. Aveva inoltre diretto dal 1884 al 1921 (associandovi poi Pasquale Fiore) il *Digesto Italiano*, monumentale *enciclopedia* del diritto che mirava ad assecondare per via dottrinale l'unificazione legislativa del giovane Regno, alla stregua di analoghi strumenti stranieri⁵. Professore ordinario di Diritto penale dal 1878 e poi (dal 1893 all'estate del 1922) magistrato, aveva completato il classico *cursus honorum* del giurista-notabile entrando alla Camera

³ Le ingiurie «vecchio iroso» e «ringhioso uomo», utilizzate rispettivamente da «Il Paese» del 31 luglio – 1° agosto 1921 e da «L'Avanti» del 27 ottobre 1921, n. 258 (v. *infra*, nt. 42), erano riprodotte nel corsivo *Agli amici e lettori* (cit. nt. 1), p. 9; per l'autodefinizione v. L. LUCCHINI, *Riforma dei codici. Le Relazioni senatoriali Garofalo, De Blasio e Stoppato*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIII, fasc. I (gen.), p. 101.

⁴ L. LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio della rivista*, in: «Rivista Penale», 51 (1925), vol. CI, fasc. I (gen.), pp. 5-6. L'analisi più accurata del periodico (benché circoscritta al primo quarto di secolo di attività) resta quella di M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini», 16 (1987), pp. 105-83, ora in *Id.*, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano 2009, II, pp. 903-980 (in partic., pp. 903-911 per la fondazione; p. 914 per la definizione di «rivista persona»).

⁵ *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza [...] diretta da Luigi Lucchini [poi da Luigi Lucchini, Pasquale Fiore]*, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1884-1921. Il programma dell'opera traspare da L. MORIONDO, *La Società editrice ai benevoli associati*, ivi, 1/1 (1884), p. IX; il progetto era stato anticipato dagli «editori» in «Archivio giuridico», 26 (1881), pp. 500-502. Sulle differenze d'impostazione tra *Digesto Italiano* ed *Enciclopedia giuridica italiana* (diretta da Pasquale Stanislao Mancini e poi da Enrico Pessina ed apparsa anch'essa a dispense a partire dal 1884) cfr. M. TEDESCHI, *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, Pellegrini, Cosenza 2007, p. 45.

dei deputati nel 1892 e ottenendo la nomina a senatore nel 1908⁶.

Nell'Italia che si apprestava ad indossare la camicia nera la visibilità di Lucchini dipendeva verosimilmente più dall'attività di corrosivo censore dell'*establishment* che dalla pubblicazione di opere veramente epocali. Egli aveva debuttato nei primi anni Settanta del secolo XIX con due monografie processual-penalistiche, in materia di detenzione preventiva e di pubblicità istruttoria, improntate a canoni squisitamente liberali: sin da allora aveva avvertito sia l'autoritarismo sia il mostro del socialismo, del quale aveva preconizzato l'imminente «sconfitta»⁷. Aveva poi firmato i fortunati *Elementi di procedura penale* più volte riediti nell'agile formato dei manuali Barbèra⁸. Ma, per lo più, la sua produzione scientifica si era frammentata in una miriade di brevi interventi (recensioni, note di cronaca, corrispondenze al vetriolo), che meglio gli consentivano di sfoderare il «fioretto lungo, sottile e penetrante»⁹ del polemista.

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe di un'avventura intellettuale intensa e appassionata. Basterà soffermarsi su taluni passaggi rivelatori delle opzioni politiche e culturali che avrebbero condotto il penalista padovano ad assumere posizioni affatto peculiari dinanzi al fascismo incombente e poi trionfante.

Per la densità di suggestioni quasi profetiche si potrebbe prender le mosse dalla prolusione bolognese del 1882. In essa Lucchini, nel delineare una penalistica liberale dal forte timbro etico, laicamente individualista, rispettosa dell'autorità, capace di educare al «pubblico sentimento» e alla partecipazione politica, sperava che gli italiani si affrancassero dalla «vecchia e malsana tradizione» di «considerare il Governo sotto l'immagine del padre di famiglia o del prete cattolico»: deformazione dalla quale scaturiva l'«ingerenza dello Stato in

⁶ Per gli aspetti biografici v. G. FOCARDI, *Lucchini, Luigi*, in DBI, 66 (2006), pp. 299-301; C. LATINI, *Luigi Lucchini*, in CISP – Diritto, pp. 362-365; M.N. MILETTI, *Lucchini, Luigi*, in DBGI, II, pp. 1207-1211. Lucchini era approdato in magistratura, con il grado di consigliere della Cassazione di Roma, sfruttando l'art. 11 della l. 8 giugno 1890, n. 6878 (cfr. P. SARACENO, *Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione*, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, Roma 1979, pp. 65-67; A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, il Mulino, Bologna 2012, p. 83) che consentiva il passaggio ai vertici dell'ordine giudiziario ai professori universitari aventi un'anzianità adeguata.

⁷ L. LUCCHINI, *Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale. Studio di legislazioni comparate antiche e moderne seguito da uno schema-progetto di legge*, Naratovich, Venezia 1872 (ivi, p. 276 l'espressione «mostro» riferita al socialismo); II ed. accresciuta, F. Ongania, Venezia 1873; ID., *Pubblicità, oralità e contraddittorio nella istruttoria del processo penale. Appunti critici*, Tipografia M. Dal Ben, Verona 1873.

⁸ L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Barbèra, Firenze 1895¹; 1921⁵.

⁹ G. BETTIOL, *Luigi Lucchini e i cento anni della Rivista Penale*, in «Rivista Penale», IV sr., vol. I, 1974 p. 577.

ogni più minuto rapporto sociale». Pur propugnando l'equilibrio tra autorità e libertà, il professore comprendeva l'insofferenza verso l'«ordine», che si andava manifestando in un paese appena emerso da lungo «servaggio politico»¹⁰.

Ormai influente primattore della cultura giuridica nazionale, a metà degli anni Ottanta l'ancor giovane penalista spiccava come battagliero capofila della polemica antipositivista¹¹ e, al contempo, 'estensore' del codice Zanardelli, soprattutto in qualità di componente della sottocommissione (nominata nel dicembre del 1888) incaricata della revisione finale del testo e della relazione di accompagnamento: si raccontava che quest'ultima fosse stata da lui celermente redatta nella solitudine d'un albergo veneziano¹². Ripensando, nell'Italia già pienamente fascista del 1925, a quel tornante storico, egli lo avrebbe elevato a spartiacque politico: gli pareva che il codice del 1889 avesse promosso un «concetto più largo e liberale dell'autonomia e preminenza dell'individualità umana, avverso tutte le insidie e le pastoie di una eccessiva e soffocante tutela statale, intorno a cui cominciava ad abbarbicarsi la reazione socialista»¹³. Considerazioni che, con ogni probabilità, celavano l'angoscia per l'esaurirsi di quella spinta ideale.

2. La difesa dello Statuto e la stagione radicale

Gli anni Novanta segnarono per Lucchini una duplice svolta: l'ingresso in Parlamento, come imponevano i dettami della *penalistica civile*, e il passaggio alla magistratura.

La sua traiettoria parlamentare curvò dalla sinistra di Zanardelli, del quale era stato ascoltato consulente, a posizioni via via più apertamente democratiche e radicali. «Rivista Penale» ospitò, sin dal 1894, scritti critici

¹⁰ LUCCHINI, *La giustizia penale nella democrazia*, cit. nt. 2, pp. 6, 12, 17-21.

¹¹ L. LUCCHINI, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale. Saggio critico*, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1886; nella *Prefazione* (p. xxiv) l'A. negava di sentirsi ortodosso «seguace» d'una presunta «scuola classica». Contro lo stereotipo storiografico d'una scuola classica compatta e omogenea si è pronunciato SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit. nt. 4, II, pp. 956-958; ID., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 185-186, ora in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale*, cit. nt. 4, I, pp. 537-538.

¹² V. MANZINI, *Codice penale*, in *Il Digesto Italiano*, VII/2, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1897-1902, pp. 511-512, ove si tributava uno speciale elogio all'opera 'legislativa' di Lucchini. L'aneddoto sulla stesura della relazione è narrato nel necrologio di G.B. DE MAURO, *L'uomo e il maestro*, in «Rivista Penale», 55 (1929), vol. CX, fasc. 4 (ott.), p. 298.

¹³ LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, p. 7.

nei riguardi della costituzionalità dello stato d'assedio e della repressione dei 'fasci' siciliani¹⁴. Il Direttore, vinta un'iniziale reticenza dettata forse da istintiva idiosincrasia verso gli epifenomeni del marxismo, espresse «profonda amarezza» per provvedimenti che gli parevano, oltre che illegittimi, offensivi delle «istituzioni politiche»¹⁵. Di fronte al precipitare degli eventi, dalle cannonate di Bava Beccaris al regicidio di Monza, egli censurò aspramente la repressione allestita dall'esecutivo, cui addebitava l'aspezzatura degli estremismi¹⁶. Nel 1925, in un momento di analogo scoramento, avrebbe

¹⁴ E. BRUSA, *Della giustizia penale eccezionale ad occasione della presente dittatura militare*, in «Rivista Penale», 20 (1894), vol. XXXIX, fasc. V (mag.), pp. 413-464; G.B. IMPALLOMENE, *I metodi della Corte di cassazione nel ricorso De Felice e C.*, in «Rivista Penale», 20 (1894), vol. XL, fasc. III (set.), pp. 224-251. Prendendo implicitamente le distanze dai contenuti di quest'ultimo articolo, la direzione precisava (p. 224, nt. *) di lasciare «anche nella forma [...] piena libertà e responsabilità» a collaboratori autorevoli come il professore siciliano. Cfr. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit. nt. 4, pp. 974-975.

¹⁵ *Stato d'assedio e tribunali militari*, in «Rivista Penale», 20 (1894), vol. XXXIX, fasc. IV (apr.), *Cronaca*, p. 383; [L. LUCCHINI], *Nota a Cass.*, I sez., 19 marzo 1894, ivi, fasc. V (mag.), pp. 465-471. Già in occasione del processo per i fatti di Bologna del 1° maggio 1890 Lucchini aveva ritenuto incostituzionale l'applicazione del divieto di riunione alla festa del lavoro e aveva teorizzato un diritto di resistenza dei cittadini all'ordine dell'autorità: M. MALATESTA, *Magistrati, politici e diritti umani in Italia e Francia. Un'ipotesi di ricerca*, in *La morte del re e la crisi di fine secolo*, a cura di M. Malatesta – Cheiron. *Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico*, n.s., XVIII (2001), 35-36, p. 63. Sull'iniziale incertezza lucchiniana, v. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit. nt. 4, pp. 976-977. Nel 1897 il foglio di Lucchini promosse una campagna contro il domicilio coatto, al fianco di Felice Cavallotti, Luigi Majno, Giuseppe Marcora, Filippo Turati: *Contro il domicilio coatto*, in «Rivista Penale», 23 (1897), vol. XLVI, fasc. II (ago.), *Cronaca*, pp. 206-207. Pochi mesi dopo («Rivista Penale», 23 [1897], XLVI, fasc. IV [ott.], *Effemeridi. Corti e tribunali*, p. 422) il periodico denunciò lo scandalo Frezzi, l'anarchico misteriosamente deceduto il 2 maggio 1897 mentre la polizia lo tratteneva come sospetto di complicità con l'attentatore di Umberto I. Sul tema v. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit. nt. 4, p. 978, il quale segnala la coraggiosa posizione di G.B. IMPALLOMENE, *Responsabilità ministeriale e responsabilità comune a proposito del caso Frezzi*, in «Giustizia penale», III (1897), fasc. 27, p. 12 dell'estr. (Prato 1897).

¹⁶ Cfr., ad es., *Crisi morale e politica*, in «Rivista Penale», 24 (1898), vol. 48, fs. I (lug.), *Cronaca*, pp. 99-100, ove si contestavano le misure adottate dopo le cannonate di Bava Beccaris; L. LUCCHINI, *Il decreto-legge sui provvedimenti politici*, in «Rivista Penale», 25 (1899), vol. L, fasc. II (ago.), pp. 125-143, ove non solo si censurava la costituzionalità del decreto legge Pelloux 22 giugno 1899, n. 227 in quanto conferiva all'esecutivo poteri *esorbitanti*, ma se ne sosteneva la sindacabilità da parte della magistratura e si definiva quest'ultima (con espressione coniata da G. ZANARDELLI, *Camera dei Deputati – Tornata del 28 giugno 1899*, in ID., *Discorsi parlamentari [...] pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati. Volume Primo*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1905, p. 408) «usbergo» di libertà. Sul decreto Pelloux v. da ultimo M. FIORAVANTI, *Le potestà normative del governo. Dalla Francia d'ancien régime all'Italia liberale*, Giuffrè, Milano

retrodatato proprio alla drammatica congiuntura *fin de siècle* «le prime avvisaglie» della «delinquenza sociale» destinata a contagiare le «sfere piú alte e meno responsabili dello Stato»¹⁷.

Deluso dalle élites liberali, spietato verso i socialisti¹⁸, Lucchini stilava, nell'estate del 1904, il *Programma radicale*, riformulazione aggiornata del «Patto di Roma» (1890) di Felice Cavallotti¹⁹. Illustrandolo, egli spiegava che il partito radicale, oltre ad accettare «incondizionatamente» lo Stato costituzionale, si differenziava sia dal socialismo sia dalla sinistra moderata: dal primo perché ambiva alla «cooperazione zelante e cordiale di tutte le classi» (anziché ad una «atavistica» lotta tra le stesse) e non accoglieva pregiudiziali anti-militariste; dalla seconda (di cui incarnava l'«Estrema») perché puntava all'attuazione completa, «senza esitanze» né transazioni, degli «ideali democratici» e al «riconoscimento pieno e assoluto di tutte le libertà». Per uscire dalla «prostrazione di forze» e dalla «denutrizione fisica e morale» lo studioso auspicava il superamento di ogni «gesuitica e fittizia coalizione» e la formazione d'un bipolarismo nel quale i cattolici e i radicali costituissero, rispettivamente, le «estreme» della destra e della sinistra²⁰.

2009, pp. 229-230; sulla specifica posizione di Lucchini cfr. M. MECCARELLI, *La questione dei decreti-legge tra dimensione fattuale e teorica: la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 20 febbraio 1900 riguardo al r.d. 22 giugno 1899 n. 227*, in «Historia Constitucional», n. 6, 2005, spec. pp. 273-275. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit. nt. 4, pp. 978-979, nt. 127 riassume e commenta le principali note lucchiniane apparse su «Rivista Penale» nel 1899-1900.

¹⁷ LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, pp. 11-12. L'A. citava la sua introduzione alla IV sr. dal titolo *Ai lettori*, in «Rivista Penale», 26 (1900), vol. LI, fasc. 1 (gen.), p. 6.

¹⁸ Il regicidio di Monza rafforzò la diagnosi di L. LUCCHINI, *29 luglio. Diagnosi dolorosa!*, in «Rivista Penale», 26 (1900), vol. LII, fasc. III (set.), pp. 309 e 307 riguardo al «disorientamento, veramente anarchico», in cui versava la classe dirigente e al discredito gettato sul «nome italiano» da una politica estera «pusillanime» e «da una moltitudine di sciagurati, frutto esuberante di una fecondità cieca e disperata». Già l'anno precedente LUCCHINI, *Il decreto-legge* (cit. nt. 16), pp. 128-129 aveva rimproverato al ceto politico il «dannato trasformismo». Quanto ai socialisti, ad avviso di LUCCHINI, *29 luglio* (cit. in questa nt.), p. 306 la legislazione eccezionale li aveva trasformati «da una setta d'incompresi e di sbandati» in «partito popolare, potente e organico». Egli arrivava a definire il socialismo (L. LUCCHINI, *Personalità e responsabilità individuale*, in «Rivista Penale», 27 [1901], vol. LIV, fasc. III [set.], pp. 261-266) «segno di una condizione cronica di marasma morale, economico e politico e prodotto della nostra degenerazione o deficienza psichica e civile».

¹⁹ L. LUCCHINI, *Il programma radicale. Appunti e schema*, in «Il Secolo», nn. 13766, 13770, 13772, 13774 e 13776, dei 18, 22, 23, 25 e 28 agosto 1904, poi in vol., Tip. Giachetti figlio & C., Prato 1904. Di particolare rilievo appare il proposito (ivi, pp. 11-12) di superare il conflitto di classe.

²⁰ L. LUCCHINI, *Politica radicale*, in «Rivista d'Italia», VIII (1905), fasc. II, poi in estr.

Nella composita fisionomia intellettuale di Lucchini questi slanci progressisti si combinavano con convinzioni sociali non poco retrive. Nella stessa presentazione del programma radicale egli lamentava l'eccessiva tutela della libertà di sciopero accordata dal governo che, per contro, nelle emergenze ricorreva senza indugio alle militarizzazioni ovvero vietava l'interruzione dei pubblici servizi²¹. L'intolleranza al sindacalismo non solo lo spingeva ad irridere il nascente associazionismo dei giudici, da lui accostato alle omologhe organizzazioni tra professori capaci solo di formare «quel bel contingente di deficienti che si presentano ai concorsi della magistratura»²²; ma soprattutto inficiò la sua professionalità di giudice. Alcune pronunce da lui sottoscritte in qualità di presidente della II sezione penale della Corte di Cassazione punivano con particolare severità le manifestazioni di antagonismo sociale suffragando gli argomenti penalistici con valutazioni ideologiche di esplicita ostilità alla lotta di classe²³. L'orientamento della Suprema Corte fu interpretato come sintomo d'una magistratura classista asservita all'esecutivo, ma la storiografia più recente esclude che il penalista di Piove di Sacco avesse abdicato del tutto,

Roma, Tipografia dell'Unione cooperative editrice 1905, pp. 8 (cooperazione tra classi); 10 (accettazione dell'ipotesi del riarmo); 11-12 (caratteri differenziali rispetto alla Sinistra); 14-16 (demoralizzazione, misure per riacquistare fiducia, nuove aggregazioni politiche). Sulla questione militare v. già LUCCHINI, *Il programma radicale*, cit. nt. 19, pp. 14-15.

Il fastidio lucchiniano per la dialettica tra classi sarebbe stato oggetto della disincantata ironia di F.S. NITTI, *Il partito radicale e la nuova democrazia industriale. Prime linee di un programma del partito radicale*, Società Tipografico-Editrice Nazionale, Torino-Roma 1907, p. 25 e ivi, nt. 1.

²¹ LUCCHINI, *Politica radicale*, cit. nt. 20, p. 14.

²² *Ancora sull'associazione dei magistrati*, in «Rivista Penale», 35 (1909), vol. LXX, fasc. III (set.), pp. 380-387. Sulla posizione assunta da Lucchini nel 1906 nei riguardi del I Congresso dei magistrati italiani v. F. VENTURINI, *Un «sindacato» di giudici da Giolitti a Mussolini. L'Associazione Generale fra i Magistrati Italiani 1909-1926*, il Mulino, Bologna 1987, pp. 68-71.

²³ Nel dicembre del 1908 la Suprema Corte condannava severamente il boicottaggio praticato dalla lega di Crespellano (in Emilia) qualificandolo violenza morale presunta e rubricandolo come delitto contro la libertà dell'industria e del commercio (art. 165 c.p. Zanardelli), anziché semplice violenza o minaccia: il collegio argomentò che la libertà di associazione non avrebbe dovuto trasformarsi in *parodia* dell'«altissimo principio della fratellanza umana, per convertirlo in fittizie e incoerenti solidarietà di classe, in aspro contrasto coi veri cardini della solidarietà sociale e dell'organismo civile» (Cass. Roma, II sez. pen., sent. 3-10 dicembre 1908, *pres. ed est. Lucchini, ric. Franceschini ed altri*, in «Rivista Penale», 35 [1909], vol. LXIX, fasc. II [feb.], pp. 200-202, nonché in «Foro Italiano», 34 [1908], pt. II, coll. 371-374). Pochi mesi dopo, Cass. Roma, II sez. pen., sent. 27 luglio 1909, in «Rivista Penale», 35 (1909), vol. LXX, fasc. VI (dic.), p. 639 attribuiva agli operai delle officine ferroviarie la qualifica di pubblici ufficiali. Nel 1908 Lucchini fu designato dal ministro Orlando componente del Consiglio Superiore della Magistratura: MENICONI, *Storia della magistratura*, cit. nt. 6, p. 125.

anche sul fronte arroventato delle relazioni sindacali, al *credo* liberale²⁴.

Tra il 1909 e il 1910 Gennaro Escobedo su «Giustizia penale» rinfacciò a Lucchini sia il conflitto d'interessi tra il ruolo di giudice e quello di direttore di periodico, sia gravi irregolarità nelle modalità di firma delle sentenze. Quest'ultima accusa gli costò un deferimento al collegio disciplinare della Corte di Cassazione, finché l'illecito non venne derubricato dal procuratore generale Quarta ad «increscioso equivoco». Lucchini fu, comunque, costretto a trasferirsi (dall'ottobre del 1913) presso la sezione civile della Suprema Corte, divenendo poi, dal 3 dicembre 1916 sino al collocamento a riposo (31 gennaio 1922), procuratore generale della Corte di Cassazione di Firenze²⁵.

3. La guerra «fattore di progresso»

I travagli personali non tolsero a Lucchini il gusto di immergersi da par suo nel dibattito pubblico. Interventista conclamato, alla fine di novembre del 1914, in occasione d'un *referendum* indetto dalla «Rivista politica e parlamentare», egli espose che la decisione sull'opzione bellica spettasse al Parlamento, giacché l'art. 5 dello Statuto rimetteva inequivocamente al re la dichiarazione dello stato di guerra: a suo avviso, una diversa procedura avrebbe pericolosamente mostrato agli osservatori internazionali lo «spettacolo» d'un paese incapace di «rispettare i cardini» costituzionali²⁶.

²⁴ L'asservimento della magistratura al governo fu ipotizzato da F.S. MERLINO, *Politica e magistratura in Italia* (1925). Prefazione di G. Berti, BFS Edizioni, Pisa 2011, pp. 61-63. Non esclude ingerenze politiche, anche *indirette*, sulla sentenza di Lucchini del dicembre 1908 G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870/1922*, Prefazione di A. Galante Garrone, Laterza, Bari 1969, pp. 154-159, il quale riassume le reazioni della dottrina alla pronuncia della Cassazione. Crede invece al persistente liberalismo di Lucchini, anche nella congiuntura descritta nel testo, F. VENTURINI, *Luigi Lucchini, magistrato e politico*, in «Studi Storici», 51, 4/2010, p. 907.

²⁵ G. ESCOBEDO, *Ancora sulla necessità di una retta, dignitosa e normale amministrazione della giustizia penale in Corte di Cassazione*, in «Giustizia penale», 15 (1909), n. 43, col. 1233-1251; ID., *Analisi logica e psicologica di una strana situazione giudiziaria in Corte Suprema*, ivi, n. 46, col. 1329-1342. Sulla vicenda della firma mediante «stampiglia», v. MILETTI, *Lucchini, Luigi*, cit. nt. 6, II, pp. 1209-1210. Alludendo alle trascorse traversie giudiziarie, Lucchini avrebbe rimproverato all'ormai *ex* guardasigilli Luigi Dari, in un poco pietoso necrologio, una «debolezza artificiosa»: *Un guardasigilli galantuomo*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. XC, fasc. II-IV (ago.-ott.), *Cronaca*, p. 392.

²⁶ *Guerra, crisi ministeriale e Parlamento*, in «Rivista Penale», 41 (1915), vol. LXXXI, *Cronaca*, fasc. I-II (gen.-feb.), pp. 190-191, ove è pubblicata integralmente la lettera di Lucchini (27 novembre 1914) al direttore della «Rivista politica e parlamentare». Alle obiezioni del direttore di quest'ultimo periodico, il quale precisò di aver inteso promuovere

Quando l'Italia entrò nel conflitto, il penalista veneto si compiacque di battezzarlo «guerra di nazionalità e di civiltà per uno Stato libero e forte»²⁷.

In proposito Lucchini fu sempre hegelianamente persuaso – come aveva teorizzato sin dal 1904 in chiave antisocialista – che gli scontri armati potessero talora fungere da «provvidenziali fattori di progresso civile». Nella primavera del 1918 egli non esitò ad augurarsi che la guerra durasse «ancora un pezzo», così da sollevare la «mentalità» italiana «dalle ceneri dell'odierno impasto di piccoli interessi, di basso machiavellismo, di continue e artificiose transazioni» e da far sorgere «l'alba di un fecondo rinnovamento degli spiriti e delle energie». All'inaugurazione dell'anno giudiziario fiorentino del 1919 ribadì le potenzialità benefiche insite nel conflitto. Nel 1925 spiegò retrospettivamente d'essersi schierato, nelle «radiose giornate di maggio», a favore dell'intervento «non dal punto di vista del sentimento patriottico e delle alte finalità nazionali, ma come un ben auspicato fattore della nostra ricostruzione morale, civile e politica, che tanto ci urgeva»²⁸.

La non comune attitudine all'analisi socio-politica permetteva a Lucchini di inscrivere la tragedia bellica entro un'acuta disamina di lungo periodo. Prima ancora che le ostilità cessassero, nel ripercorrere i diciott'anni trascorsi dal delitto Bresci lo studioso constatava «con profonda tristezza, ma con libera e patriottica coscienza» il moltiplicarsi di demagogie, clientelismo, sottosviluppo, sotto il controllo di gruppi di «affaristi o parolai, abilmente manovranti sulla piattaforma delle sagrestie, del socialismo o della massoneria». A suo parere, l'umiliazione di Caporetto andava interpretata come effetto non

soltanto una discussione, e non una deliberazione, delle Camere, Lucchini replicò con una seconda lettera del 26 dicembre 1914 (ivi, pp. 191-193).

²⁷ *Guerra di nazionalità e di civiltà*, in «Rivista Penale», 41 (1915), vol. LXXXI, fasc. IV (giu.), *Cronaca*, pp. 767-769. Sulle successive puntualizzazioni lucchiniane, e per un inquadramento di simili affermazioni nel contesto della cultura giuridica italiana, v. F. COLAO, «Hanno perduto il diritto di essere ancora considerati figli d'Italia». *I fuorusciti nel Novecento*, in «Quaderni fiorentini», 38 (2009), *I diritti dei nemici*, I, p. 664. Un certo spirito marziale di Lucchini, accentuato dalla polemica anti-socialista (in particolare nei riguardi di Genuzio Bentini), trapela dal corsivo *Discorsi a vanvera*, in «Rivista Penale», 43 (1917), vol. LXXXVI, fasc. III (set.), *Cronaca*, pp. 271-275. Il Direttore contestò poi la sentenza 2 agosto 1918 del Tribunale di Torino, che aveva giudicato lievissima la colpa dei responsabili d'una sommossa 'disfattista' verificatasi nell'estate del 1917, forse interferente con la *débâcle* di Caporetto: *Giustizia bellica e imbelles*, in «Rivista Penale», 44 (1918), vol. LXXXVII, fasc. III-IV (mar.-apr.), *Cronaca*, pp. 345-347.

²⁸ Rispettiv. LUCCHINI, *Politica radicale*, cit. nt. 20, p. 10; *Riforma giudiziaria*, in «Rivista Penale», 44 (1918), vol. LXXXVII, fasc. III-IV (mar.-apr.), *Cronaca*, p. 343 (auspicio del prosieguo della guerra); L. LUCCHINI, *Il nuovo assetto dei popoli*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. LXXXIX, fasc. 1 (gen.), p. 67 (inaugurazione anno giudiziario); LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, p. 13 (giustificazione *ex post* dell'interventismo).

tanto del «disfattismo» quanto di un'«apatica indifferenza» che minacciava esiti ben più irreparabili. Egli temeva che la guerra «sinora non [fosse] servita a niente» ed avesse, anzi, ulteriormente pervertito «il nostro senso morale»²⁹. All'indomani del 4 novembre, pur esultando per la vittoria (che gli pareva tuttavia da attribuire più allo «sgretolamento [...] del nemico» che al valore italiano), il Direttore non si nascondeva le «gravissime difficoltà» che essa aveva lasciato³⁰.

Nei mesi intercorsi tra l'armistizio e la stipula del trattato di Versailles, Lucchini rilevò l'illegittimità per incompetenza territoriale, oltre che l'inopportunità morale, dell'ordinanza 16 maggio 1919 (ispirata da Pietro Lanza) con la quale il Comando Supremo aveva apportato modifiche al codice penale austriaco, abolendone tra l'altro la pena di morte. «La verità vera – commentava – è che noi non sappiamo muovere un passo né in pace, né in guerra, né in tempo d'armistizio, senza far della rettorica; e quando ci capita il destro di sfoggiarla [...], ci sembra d'aver compiuto tutto il nostro dovere e d'aver ottenuto i più trionfali successi»³¹.

Agli scenari post-bellici Lucchini dedicò la relazione inaugurale dell'anno giudiziario fiorentino 1919. L'alto magistrato, premessa la speranza che «sulle rovine di una civiltà che si veniva esaurendo» potessero «sfolgoreggia[re] gli albori di una civiltà nuova e scintillante», liquidava con scetticismo gli afflati pacifisti nonché l'embrionale disegno di una Società delle Nazioni profilato dal presidente Wilson, e promuoveva per contro la formazione d'una «nazione armata» sul modello svizzero, imperniata sul «sentimento patriottico» e su quella «educazione fisica, ancor tanto negletta fra di noi»³².

L'ottimismo fu però effimero. Nell'estate del 1919, in occasione della crisi del ministero Orlando e del passaggio di consegne a Nitti, Lucchini avvertì la sensazione che «la nostra buona stella a un tratto si offuscasse e che

²⁹ *Diagnosi dolorosissima*, in «Rivista Penale», 44 (1918), vol. LXXXVII, fasc. III-IV (mar.-apr.), *Cronaca*, pp. 341-342 (analisi dal regicidio a Caporetto); *Doveri professionali e cabale patriottiche*, ivi, fasc. V (mag.), p. 486 (guerra inutile e perversione morale), in risposta alla lettera d'un avvocato che si era sentito dileggiato in quanto difensore di 'traditori'.

³⁰ *Magnifica vittoria italiana!*, in «Rivista Penale», 44 (1918), vol. LXXXVIII, fasc. V-VI (nov.-dic.), *Cronaca*, p. 505.

³¹ *Riforme premature*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. LXXXIX, fasc. V-VI (mag.-giu.), *Cronaca*, pp. 587-590. Cfr. la replica di P. LANZA, *In difesa di un'ordinanza del Comando Supremo*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. XC, fasc. V-VI (nov.-dic.), pp. 514-519; e l'ulteriore risposta di L. LUCCHINI, *Postilla*, ivi, pp. 519-520, ove si deplorava la demagogia dei «filibustier[i] parlamentari» e dei «più manigoldi arruffapopoli».

³² L. LUCCHINI, *Il nuovo assetto dei popoli*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. LXXXIX, fasc. I (gen.), pp. 67, 73-74. Ancor più irridente il corsivo *La Società delle nazioni*, ivi, fasc. IV (apr.), *Cronaca*, pp. 332-333.

in luogo dei fasti del trionfo ci attendessero le amarezze della sconfitta». Le responsabilità del declino erano da lui attribuite, oltre che all'*impasse* diplomatica, all'ingordigia dei «vampiri dell'economia nazionale», a «funeste inframmettenze» di partiti «tutt'altro che patriottici e obiettivi» e soprattutto alla crescente diffusione di «un movimento anarchico e nichilista» dagli sbocchi imprevedibili³³. Del biennio rosso – come avrebbe ricordato in seguito – lo inquietavano il disfattismo, la faziosità rossa e nera, la «voragine del bolscevismo russo», «l'onta di una terza risurrezione dell'ex "Gran Cancelliere"»³⁴. In quei concitati frangenti Lucchini tuonava contro l'inflazione di decreti-legge, «il più folle abuso della tolleranza nazionale» finito nelle mani di «uomini certo eminenti per valore intellettuale e civile, ma forse» inadatti alla gestione della cosa pubblica. Si diceva sconcertato dalla «mussulmana indifferenza» del Parlamento e del paese. Pur senza accodarsi alle *farneticazioni* «intorno ad una più o meno prossima dissoluzione sociale», paventava che l'indolenza della classe dirigente verso gli «effetti morali e civili di simile anarchia» preludesse a «giorni non lieti per la patria e per le pubbliche libertà, non solo, ma sì ancora per la compagine civile», e favorisse gli «anarchici» che, dopo il disastro di Caporetto, andavano «cucinando non sappiamo quali altri catastrofi»³⁵.

4. La tassa sugli spaghetti: l'ignavia dei governi del dopoguerra

Le dimissioni-lampo presentate dal secondo «sgoverno» Nitti nel giugno del 1920 solleticarono il consumato sarcasmo di Lucchini. L'esecutivo, secondo il Direttore, era inciampato nella questione fiumana e in turbolenze interne, non certo – come si tentava di far credere – nella tassa sulla pasta: «A noi possono infliggere qualunque scorno o privazione, meno che toglierci gli spaghetti o le fettucce». Al di là delle battute, il corsivo

³³ *Crisi ministeriale*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. XC, fasc. I (lug.), *Cronaca*, p. 92. Il vero bersaglio del corsivo era il nuovo guardasigilli Ludovico Mortara, al quale Lucchini rimproverava i trascorsi dell'associazionismo tra magistrati e del varo del c.p.p. del 1913 (ivi, p. 93). Per VENTURINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 24, p. 924 la disillusione lucchiniana durante il soggiorno a Firenze nell'immediato dopoguerra dipendeva probabilmente dalla distanza dai centri romani del potere politico e dall'astio verso la *leadership* di Mortara nella magistratura. Sul finire del 1919 Lucchini avvertiva i lettori di «Rivista Penale», 45 (1919), vol. XC, fasc. IV, *Cronaca*, p. 405 che con il nuovo anno il periodico avrebbe cambiato amministrazione, ma non certo «indirizzo e carattere», giacché sarebbe, anzi, rimasto saldamente «al suo posto d'onore e di combattimento».

³⁴ LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, p. 13.

³⁵ *Decreti-legge*, in «Rivista Penale», 46 (1920), vol. XCI, fasc. 1-2 (gen.-feb.), *Cronaca*, pp. 180-181.

metteva alla berlina sia l'ennesima gestione extra-parlamentare della crisi, sia il «solito ritornello» della necessità di formare un esecutivo di unità nazionale («il solito fascio di tutte le forze costituzionali»), mentre al contrario, come insegnava Caporetto, proprio nell'emergenza sarebbe stata indispensabile una maggioranza delimitata e coesa. Pur augurandosi che non s'avverasse il «cataclisma politico e forse sociale» da molti invocato, la «meteora fugace e passeggera» necessaria a «far *tabula rasa*», il Direttore non lesinava critiche al programma presentato da Giolitti al Parlamento il 24 giugno, con particolare riguardo al proposito di demandare alle Camere le approvazioni dei trattati internazionali e le dichiarazioni di guerra (uno sfregio allo Statuto, secondo il penalista veneto); e al reticente silenzio sulla giustizia nonché sugli scioperi, i sabotaggi e le «più oscure violenze» commesse da funzionari dello Stato³⁶.

In un discorso al Senato del 15 luglio 1920, nel quale provò a dissuadere il governo Giolitti dall'incremento della pressione fiscale, Lucchini si scoprì in sorprendente sintonia con il «programma sapiente e patriottico» esposto da Filippo Turati il 26 giugno alla Camera e poi nell'opuscolo *Rifare l'Italia!*. Sorprendente perché rimaneva granitica l'opposizione lucchiniana al socialismo, che – malauguratamente favorito dal suffragio universale nittiano – egli reputava «una grande utopia e, praticamente, la fonte principale di tutti i nostri guai»: non ultime, la commistione tra sciopero e violenza e l'estensione del primo ai pubblici dipendenti. Benché fiducioso nella «bontà e docilità di nostra gente», Lucchini credeva che una «guerra civile» si sarebbe evitata solo se la «grande maggioranza» avesse accantonato «sentimentalismi», «gesuitiche distinzioni», «concessioni» o «parvenze di concessione»: perciò lo allarmavano le «debolezze [...] verso i disfattisti» prospettate nel programma giolittiano, vale a dire la confisca dei profitti di guerra, l'inasprimento della progressività delle imposte di successione e della tassazione sulle automobili. D'accordo con Turati, egli pensava che l'unica strategia per la ripresa economica consistesse nel «far rifiorire, col lavoro, la prosperità, la ricchezza del paese». L'indicazione conclusiva era di segno inequivocabilmente conservatore: occorreva abbandonare «ogni pusillanimità» e non lasciare «indifesa l'indolente, ma onesta borghesia»; non inferocire oltre misura «il capitale» e smettere di «blandire il proletariato e gli apostoli incoscienti o ipocriti del medesimo»³⁷.

³⁶ *Crisi ministeriale*, in «Rivista Penale», 46 (1920), vol. XCI, fasc. 5-6 (mag.-giu.), *Cronaca*, pp. 585 (cause delle dimissioni del II governo Nitti), 586 (solidarietà nazionale), 587 (programma del presidente).

³⁷ Il discorso di Lucchini al Senato del 15 luglio 1920 fu riprodotto col titolo «*Dite: o l'Italia? L'abbiamo a balia!*», in «Rivista Penale», 46 (1920), vol. XCII, fasc. IV-VI (ott.-dic.),

Alla abnorme tensione sociale Lucchini avrebbe desiderato rispondere con misure drastiche e, se del caso, reazionarie. La *Cronaca* di «Rivista Penale» dell'autunno 1920 giustapponeva un documento di Ugo Conti contrario allo sciopero dei professori universitari e un ordine del giorno con il quale la *Lega fra industriali, commercianti ed esercenti* aveva minacciato di ricorrere alla violenza e alla serrata generale. A commento di quest'ultima notizia, Lucchini deplorava la pavidità delle istituzioni dinanzi al remoto rischio di «qualche vittima»; ripeteva che solo la «cordiale armonia fra tutte le classi sociali» avrebbe prodotto «prosperità»; e auspicava che «il movimento felicemente iniziato rimettendo a posto la legge e i partiti» restaurasse la «sovranità» del diritto: «Altrimenti, ben venga pure, la violenza, se altro non rimane – di fronte alla ignavia e alla vergognosa connivenza dei Governi – per disarmare i più torbidi e malvagi e incoscienti dissolvitori della patria!»³⁸.

Tra i tanti corporativismi egli classificava quello tra magistrati come il più mortificante («pagnottesco»). Sul finire del 1920 additava al ludibrio l'Associazione dei giudici che aveva tentato di monetizzare – in cambio d'un adeguamento retributivo – un certo orientamento giurisprudenziale concernente il tasso d'interesse nei contratti della pubblica amministrazione: in tal modo, chiosava il Direttore, i giudici, immemori della separazione dei poteri, si erano *imbracati* «nelle odierne epiche lotte di classe» insieme con i «sindacati proletari»³⁹.

Cronaca, pp. 546-549. L.A. consentiva con F. TURATI, *Rifare l'Italia! Discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 26 giugno 1920 sulle comunicazioni del governo* – Ministero Giolitti, Milano, Lega Nazionale delle cooperative [C. Colombo Stab. Tipogr. Camera dei Deputati, Roma] 1920, ripubbl. più volte (da ultimo F. TURATI, *Rifare l'Italia e altri scritti*, Taletè, Roma 2008). Cfr. G. SABBATUCCI, «Rifare l'Italia»: Turati fra dopoguerra e fascismo, in: *Filippo Turati e il socialismo europeo*, a cura di M. degl'Innocenti, Guida, Napoli 1985, pp. 353-355. Un paio d'anni dopo, L. LUCCHINI, *Il socialismo militante in Italia è un delitto comune*, in «Rivista Penale», 48 (1922), vol. 95, fasc. 1 (gen.), p. 29 avrebbe però espresso nuovamente delusione verso un Turati incapace di distaccarsi dalle «direttive» socialiste, tanto da non meritare neppure «buona fede» e «attenuanti». Il dissenso da Turati aveva avuto toni pacati al tempo del programma radicale: LUCCHINI, *Il programma radicale*, cit. nt. 19, pp. 24-30. Sul programma fiscale di Giolitti nel 1920 v. P. ALATRI, *Le origini del fascismo. Nei vizi antichi della classe dirigente italiana*, Res gestae, Milano 2014, p. 58.

³⁸ *Lo sciopero nei pubblici servizi*, in «Rivista Penale», 46 (1920), vol. XCII, fasc. IV-VI (ott.-dic.), *Cronaca*, pp. 542-543 (appello di Ugo Conti del 1°-2 aprile 1920 sui professori universitari); *Segni del tempo*, ivi, pp. 541-542 (o.d.g. 26 settembre 1920 del Comizio Nazionale – svoltosi a Bologna – della Lega degli industriali e commercianti).

³⁹ *Sempre la stessa musica*, in «Rivista Penale», 46 (1920), vol. XCII, fasc. IV-VI (ott.-dic.), *Cronaca*, pp. 543-544.

Alle inquietudini ingenerate dal quadro socio-politico si sommavano, nell'animo di Lucchini, le cocenti disillusioni procurategli dal suo àmbito d'elezione. Quando, il 14 settembre 1919, fu istituita la commissione Ferri per la riforma del codice penale, lo studioso veneto non solo si vide sconfessato dall'inopinata *riesumazione* d'una scuola positiva da lui data già per fallita, ma anche umiliato dal ministro Mortara che addossava al codice Zanardelli pesanti responsabilità nel dilagare del crimine. Il corsivo lucchiniano attaccava direttamente Ferri per aver incentrato il progetto sulla pericolosità soggettiva del delinquente anziché sulla centralità 'classica' del *fatto* di reato. Al guardasigilli invece, annoverato tra i «casi non infrequenti, ma sempre assai dolorosi» e persino pericolosi di intellettuali di vaglia sensibili alle sirene delle mode allorché si allontanano dai rispettivi àmbiti di competenza, il Direttore ribatteva – d'accordo con la diagnosi di Napoleone Colajanni – che l'anomala entità della delinquenza italiana andava imputata al «grado pur sempre inferiore della nostra civiltà»⁴⁰. Con sarcasmo la *Cronaca* lucchiniana silurava anche il contestuale progetto di codificazione penale commissionato allo stesso Ferri dalla Repubblica di San Marino: «Si può immaginare che razza di diritto penale vengano a imparare nell'Ateneo Romano i giovani ai quali si insegna che i delinquenti vanno considerati e trattati come gli ammalati»⁴¹.

5. *Sussulti reazionari*

Quando la conflittualità politica trascese in scontro di piazza, Lucchini non si fece scrupolo di trasformare «Rivista Penale» da effervescente ma rigorosa palestra di dialettica scientifica in impropria e acuminata arma di battaglia partitica. Nel fascicolo del luglio 1921 il fondatore sbeffeggiava il comunicato, apparso su un quotidiano romano, nel quale i socialisti mantovani annunciavano il ripudio della violenza e della «rivoluzione bolscevica» e la decisione di arruolarsi nel campo socialdemocratico. «Furbi, perbacco», commentava (senza firmarsi) il Direttore: dopo aver esercitato ogni forma di violenza, dagli scioperi all'occupazione delle terre, «ecco

⁴⁰ *La riforma della legislazione penale*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. XC, fasc. IV, *Cronaca*, pp. 382-387; ivi, pp. 390-391 l'attacco a Ferri; ivi, pp. 387-391 altri aspetti della schermaglia politico-giornalistica. Sulla difesa del codice Zanardelli e sullo stretto raccordo tra questo e il periodico lucchiniano ritornava l'editoriale di L. LUCCHINI, *Sesta serie*, in «Rivista Penale», 46 (1920), vol. XCI, fasc. I-II (gen.-feb.), p. 8.

⁴¹ *Il nuovo messia della legislazione penale*, in «Rivista Penale», 45 (1919), vol. XC, fasc. IV, *Cronaca*, pp. 393-397 (e spec. p. 396).

d'un tratto il diavolo che si fa frate, sotto l'incubo di quell'altro diavolo del fascismo, il quale, usando, molto opportunamente, degli stessi metodi» e approfittando dell'assenza di governo, aveva *affrontati* e *picchiati* gli avversari «di santa ragione». Tali sbrigativi sistemi parevano aver determinato la metamorfosi dei socialisti in «mansuete pecorelle» collaborative, ma egli continuava più che mai a diffidarne. La nota si chiudeva con un'autentica istigazione alla violenza: «No, per carità, fascisti (delitti a parte), continuate nella provvida opera vostra, e non fate distinzioni fra socialisti d'una specie e socialisti di altra. Forse quelli che s'ammantano con la pelle dell'agnello [...] riformista sono i più pericolosi»⁴².

Tanta irruenza verbale sortì un immediato contraccolpo. Il 31 luglio 1921 «Il Paese», quotidiano vicino a Francesco Saverio Nitti, invitò brutalmente Lucchini a ritirarsi. «Sì, è proprio vero – recitava un trafiletto intitolato *De senectute* –: se non è possibile ringiovanire il cervello dei nostri vecchi con una ghiandola interstiziale, è necessario obbligarli all'assoluta inattività, per metterli nella condizione di non nuocere a sé stessi, al loro passato, oltretutto a quelli che sono nati dopo di essi. Non sarebbe il caso, per esempio, di rinchiudere – non diciamo in un manicomio, ma in un silenzioso e austero ospicio di invalidi – quel senatore Lucchini, che nel 1900 scrisse una così bella pagina, ribellandosi al liberticida Pelloux?». «Il molto vecchio senatore», proseguiva la nota, sembrava «ora invaso dal furore di demolizione contro il suo passato di coraggioso democratico – e si abbandona[va] ad atti di senile libidine reazionaria». A scatenare il livore dell'articolaista era proprio il corsivo *Volpi sopraffine*, che aveva lanciato strali «contro i socialisti» (senza distinguerli), «aizzando canagliosamente i fascisti “che picchiano di santa ragione” a continuare nelle loro nobili imprese». «Indignato» da un atteggiamento così irresponsabile e dal «pezzo» in questione, l'avvocato Mario Pittaluga aveva scritto a Lucchini una lettera (riportata da «Il Paese») in cui lamentava che «Rivista Penale» avesse abbandonato «da qualche tempo la severità degli studi scientifici per adagiarsi in un settarismo politico aizzatore, che non è degno del magistrato che la dirige e, soprattutto, non appropriato ai magistrati che devono leggerla». L'avvocato aveva precisato di protestare in qualità di studioso abbonatosi al periodico «per apprenderne cognizioni e non per avallarne gli sfoghi biliosi ed inopportuni del direttore o dei suoi redattori». In replica a Pittaluga, poche righe redazionali, a suggello del trafiletto de «Il Paese», ne sottoscrivevano le considerazioni senza però indignarsi, perché «i vecchi meritano tutto il nostro rispetto, talvolta la nostra commiserazione e

⁴² *Volpi sopraffine!*, in *Rivista Penale*, 47 (1921), vol. XCIV, fasc. 1 (lug.), p. 80.

i provvedimenti che la pietà ispira». Del resto, rifletteva il notista, Lucchini non sarebbe certo riuscito a far «retrocedere il socialismo digrignando le gengive». Violentissimo il commiato: «Vecchio iroso, fatti da parte! Lascia passare la vita nuova, che vuole incedere verso l'avvenire, inesorabilmente marciando sulle ossa dei padri». La mezza colonna de «Il Paese» qui riassunta anticipava di un trimestre un analogo articolo de l'*Avanti* del 27 ottobre 1921, nel quale si proponeva di boicottare il foglio lucchiniano «se il ringhioso uomo non la smetterà di scocciare»⁴³.

La veemente controreplica di Lucchini, *Il socialismo militante*, apparsa all'inizio del 1922, riassume le ossessioni d'un reazionario ormai viscerale e, a suo stesso dire, *incartapecorito*. Per lui il socialismo restava una «solenne abbindolatura, antica quanto il mondo», che anziché instillare nel proletariato consapevolezza culturale si preoccupava del solo miglioramento economico delle masse e di inserirle negli «ingranaggi delle istituzioni». Lo provava l'istanza di ampliare ulteriormente l'elettorato, già esteso da Nitti a dismisura. Ora si favoleggiava di «attribuirlo anche alle donne», le prime, «all'infuori delle esaltate femministe e propagandiste [...], a sorridere dell'ingenuità maschile». Lo studioso padovano ammetteva d'aver ipotizzato, anni addietro, un'analogo apertura, ma ora esortava a prender realisticamente atto dello «stato intellettuale e culturale delle nostre donne», le quali in alcune regioni avrebbero potuto «dar dei punti alla Russia in fatto d'ignoranza, di superstizione e di grullaggine»⁴⁴.

⁴³ Rispettiv. *De senectute*, in «Il Paese», I, n. 87 (domenica 31 luglio 1921 – lunedì 1° agosto), p. 2; *Il signor Luigi Lucchini deve smetterla*, in «L'Avanti», 27 ottobre 1921, n. 258 (v. *supra*, nt. 3). «Il Paese», foglio dalla vita breve (1921-22), era essenzialmente espressione di Francesco Saverio Nitti, che per tale tramite sperava di continuare ad incidere sul dibattito pubblico: cfr. *Dalle carte di Giovanni Giolitti. Quarant'anni di vita politica italiana. III: Dai prodromi della grande guerra al fascismo. 1910-1928*, a cura di C. Pavone, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 338-339; F. BARBAGALLO, *Francesco Saverio Nitti*, UTET, Torino 1984, p. 414; G. ROTA, *Intellettuali dittatura razzismo di Stato*, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 93-97.

⁴⁴ LUCCHINI, *Il socialismo militante*, cit. nt. 37, pp. 23 (mente incartapecorita; abbindolatura), 25 (socialismo poco utile alle masse), 24 (riforma elettorale e suffragio femminile). L'A. alludeva probabilmente alla sua *Prefazione* a E. SCAPINELLI, *La donna e il voto amministrativo*. Seconda edizione, Solmi, Milano 1906, pp. v-ix. In quella sede il penalista, pur schierandosi «senz'esitanza, in massima, per il pieno pareggiamento della donna all'uomo anche nel voto, amministrativo e politico» (*ibid.*, p. vi), dovendosi «ragionare nella contingenza concreta del tempo e del caso» non se la sentiva di «passar sopra allo stato presente della nostra civiltà, dei nostri costumi» e delle condizioni di vita reali del «sesso muliebre» (*ibid.*, pp. vii-viii). Egli aveva pertanto proposto a Scapinelli, sottoprefetto e suo ex discepolo, di cominciare con «un primo passo» ammettendo *pro tempore* al voto, in attesa del «trionfo finale della causa», le sole donne dotate di adeguata istruzione. Il

Lo stesso saggio del 1922, sul presupposto che il «catechismo socialista» costituisse quanto «di più nefasto e di più criminoso sia stato escogitato e ordito ai danni della nostra gente e delle sorti della patria nostra», transitava disinvoltamente dalla condanna politica a quella penalistica. L'Autore reputava il socialismo «grossolanamente delittuoso» perché non solo incitava all'odio di classe, ma esautorava e abbruttiva gran parte della popolazione con l'inganno, la frode e, «occorrendo», la violenza fisica e morale. Delitto *comune*, però, e non politico: esso constava infatti dell'elemento soggettivo della volontarietà e di quello oggettivo della «flagranza del nocumento incommensurabile recato ai più elementari coefficienti della vita e prosperità nazionale», come testimoniavano gli scioperi e gli aumenti incontrollati dei salari. Il socialismo non meritava d'altronde, ad avviso di Lucchini, l'«indulgenza» dovuta al delitto politico, giacché non puntava alla forma di governo bensì colpiva l'«essenza della compagine sociale e civile»⁴⁵.

La «subdola» manovra di «penetrazione» del socialismo nei palazzi del potere era sfociata, secondo Lucchini, nell'ascesa – nell'estate del 1921 – del governo socialista-riformista di Ivanoe Bonomi, verificatasi «quando più ferveva la lotta tra fascisti e socialisti, una vera sanguinosa guerra civile». Lo scontro era stato alimentato da un lato dalle esose pretese delle camere del lavoro e delle «leghe campagnole», dall'altro dalla «obbrobriosa inazione del governo, sempre più o meno apertamente simpatizzante o connivente coi socialisti». Rispetto a tali faziosità, «il fascismo, tutti l'han veduto e dovuto riconoscere, non fu e non è che una rivolta degli elementi più sani e più vivi», soprattutto giovani sedotti dall'impresa dannunziana di Fiume, «contro il disfattismo post-bellico organizzato dai socialisti»⁴⁶. Quest'ultimo passaggio è stato considerato «documento conseguente ed estremo» dell'«ideologia» del penalista padovano e della sua «adesione» al regime⁴⁷.

Nelle battute conclusive de *Il socialismo militante* Lucchini contestava al governo Bonomi d'aver cercato «con abile schermaglia» di «far apparire il nobilissimo e patriottico movimento fascista unicamente in lizza con quello

dissenso rispetto all'allargamento 'nittiano' del suffragio era stato espresso da Lucchini già al Senato il 15 luglio 1920: «Dite: o l'Italia? *L'abbiamo a balia!*», cit. nt. 37, p. 548.

⁴⁵ LUCCHINI, *Il socialismo militante*, cit. nt. 37, pp. 27 (collettivismo inadatto all'Italia), 26 (socialismo come delitto), 28 (pericoli del «catechismo socialista» e sua classificazione come delitto comune), 29 (indulgenza).

⁴⁶ LUCCHINI, *Il socialismo militante*, cit. nt. 37, pp. 29-30. Il testo sarebbe stato destinato all'inaugurazione dell'anno giudiziario se il guardasigilli Rodinò, denotando scarso spirito democratico, non l'avesse soppressa (ivi, p. 32).

⁴⁷ M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal 'Programma' di Carrara al 'Trattato' di Manzini*, in «Quaderni fiorentini», 2 (1973), p. 643, nt. 62, ora in ID., *Storia del diritto penale*, cit. nt. 4, p. 761, nt. 62.

rivoluzionario comunista [...] onde poterli qualificare entrambi «fazioni» da sfidare «lancia in resta». L'Autore non perdonava al ministro d'aver promesso, il 6 dicembre 1921 alla Camera, la tutela «anche armata» all'«azione» e alla «propaganda socialista» allorché queste si esercitassero entro la legge: protezioni, ironizzava lo studioso, che lo Stato avrebbe dovuto ora accordare ad analoghe richieste provenienti da repubblicani, anarchici, spiritisti, morfinomani, poligami, e che si stavano già traducendo in proposte parlamentari di «socializzazione della terra» e conseguente affidamento alle cooperative agricole⁴⁸.

Il tema della qualificazione penalistica del socialismo fu ripreso da Lucchini nel saggio *Delitti politici e delitti comuni* del marzo 1922, redatto in polemica con il progetto Ferri di codice penale. Lo scritto ribadiva che le intemperanze socialiste andavano processualmente trattate come delitti comuni: se, infatti, a 'promuovere' un qualsiasi reato al rango di 'politico' fosse bastata l'astratta finalità di innescare «un sistema iperbolico di rinnovazione sociale», l'etichetta sarebbe spettata anche al furto, al ricatto, alla truffa, determinandone l'impunità. Nell'occasione Lucchini rinfocolava le accuse alla «propaganda socialista» che, nel declino del paese, aveva infettato il corpo sociale e inculcato «gli assunti più animaleschi della convivenza umana, la lotta di classe, l'odio al capitale, il diritto del numero, della sopraffazione e della violenza», nonché il concetto che «la patria è una frottola borghese, che l'esercito è un nemico della nazione»⁴⁹. Nel saggio in questione Mario Sbriccoli colse «il linguaggio di chi sta per vincere una partita ingaggiata quasi quarant'anni prima»: giudizio più tardi rettificato dallo storico maceratese che avrebbe quanto meno riconosciuto la natura, in larga misura, liberale del precedente percorso penalistico lucchiniano⁵⁰.

⁴⁸ LUCCHINI, *Il socialismo militante*, cit. nt. 37, p. 31.

⁴⁹ LUCCHINI, *Delitti politici*, in «Rivista Penale», 48 (1922), vol. XCV, fasc. 4 (mar.), pp. 201-202, 204. L'A. pensava (ivi, p. 199) che la sua tesi avrebbe consentito di compiere un «passo gigantesco» rispetto al *Programma* del Carrara, il quale si era arrestato prima di trattare dei delitti contro la sicurezza dello Stato, quasi che «codesta fosse tutta roba di cui non dovesse sporcarsi le mani un giurista». Sulla posizione lucchiniana in proposito, v. F. COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Giuffrè, Milano 1986, pp. 330-332.

⁵⁰ SBRICCOLI, *Dissenso politico*, cit. nt. 47, p. 761, nt. 62 (linguaggio del vincitore); per le rettifiche ID., *Il diritto penale sociale. 1883-1912*, in «Quaderni fiorentini», 3-4 (1974-1975), I, p. 565, nt. 5, ora in ID., *Storia del diritto penale*, cit. nt. 4, II, p. 827, nt. 5; ID., *Il diritto penale liberale* (cit. nt. 4), p. 941, nt. 54.

6. La marcia su Roma: homo novus e impero della legge

Nei giorni amari del disincanto Lucchini avrebbe raccontato ai suoi lettori e, forse, a sé stesso d'aver accolto l'instaurazione del fascismo come il male minore: «Siamo arrivati al punto – confidava nel 1925 – da dover considerare una provvidenza e l'unica via di salvezza dal pericolo bolscevico, rosso e nero [...], l'avvento al potere, sia pure attraverso la violenza e quella che il Conti chiamò “azione rivoluzionaria”, del fascismo, rimasto solo, con pochi altri elementi simili, a fronteggiare lo sfacelo incalzante e dissolvente»⁵¹.

In realtà, se si sfogliano i volumi di «Rivista Penale» coevi alla marcia su Roma si percepisce un atteggiamento di sincera e fiduciosa attesa, peraltro mai scevra da quei puntigliosi *distinguo* che avevano reso il Direttore un proverbiale 'bastian contrario'. In una lettera indirizzata al neo-guardasigilli Aldo Oviglio in data 14 novembre 1922, Lucchini, pur nel garbato dissenso di merito (la questione riguardava alcuni decreti relativi allo *status* giuridico dei magistrati), si affiliava tra coloro che avevano da tempo «pronosticato e auspicato l'avvento del nuovo Governo, per salvar l'Italia dal naufragio, riparando le aberrazioni dei Ministeri che lo ànno preceduto». Sollecitando Oviglio a rimediare e ventilando persino una responsabilità erariale del predecessore Giulio Rodinò, il Direttore rinnovava la fiducia a un esecutivo che si proponeva «la santa e provvida missione di ristabilire l'impero della legge e della giustizia». L'appello rimase, tuttavia, senza esito⁵². Pochi mesi dopo, Lucchini esprimeva «lode e plauso, senza riserve», alla notizia che il nuovo esecutivo aveva in animo di *sconfessare* o addirittura *debellare* la massoneria⁵³.

Del fascismo il giurista padovano sposò immediatamente il lessico sprezzante nei confronti degli avversari. Nello stigmatizzare con l'usuale coraggio la scelta del governo, nel febbraio del 1923, di ottenere una delega per la riforma dei codici da un Parlamento che aveva dato prova «di sommissione e di dedizione», egli attaccava il neo-costituito

⁵¹ LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, pp. 13-14. Il riferimento riguardava il noto saggio di U. CONTI, *Sul delitto politico (brevi note in margine)*, in «Rivista Penale», 50 (1924), vol. C, fasc. 7 (lug.), spec. pp. 11-13. Per un'analisi di quest'ultimo scritto v. COLAO, *Il delitto politico*, cit. nt. 49, pp. 332-334.

⁵² La lettera di Lucchini, datata Roma, 14 novembre 1922, era integralmente riportata nella nota *Decreti registrati con riserva*, in «Rivista Penale», 49 (1923), vol. XCVII, fasc. 3 (mar.), *Cronaca*, pp. 292-294.

⁵³ *Fascismo e massoneria*, in «Rivista Penale», 49 (1923), vol. XCVII, fasc. 3 (mar.), *Cronaca*, p. 295.

Partito Socialista Unitario, che aveva agito «sotto l'ispirazione di un famoso guardasigilli rientrato e inacidito – nonostante i suoi acrobatici esibizionismi, nientemeno che al “gran cancelliere” di buona memoria – e che ora, dopo essere stato disfattista della guerra [...], viene a prosternarsi davanti al “duce” con la formola lusingatrice di “leale attesa”». L'allusione riguardava forse Enrico Ferri, invero mai ministro della giustizia ma ideatore, proprio in quei giorni, del sintagma *leale attesa*. La chiusura della nota lucchiniana si allineava al nuovo vocabolario: «Per fortuna non c'è peggior genia infesta al “duce” dei codardi e dei camaleonti»⁵⁴.

Nei primi mesi del 1923 Lucchini, con una mossa tattica e non certo ideologica, seppe abilmente blandire l'anti-parlamentarismo del nuovo ministero. Il suo bersaglio era un Parlamento imbecille, non l'assetto costituzionale: la convergenza col Duce era dunque, almeno sotto questo profilo, alquanto occasionale.

Nello scritto di gran lunga più pregnante di questo periodo, *I pieni poteri nella giustizia penale*, il Direttore commentava il discorso parlamentare del 28 novembre 1922 nel quale Mussolini aveva preannunciato una «mezza rivoluzione» per estromettere una classe politica «stanca e sfiduciata». In risposta a coloro che avrebbero desiderato un rivolgimento *intero* «per spazzar via tutto il ciarpame» della politica ipocrita e disfattista, lo studioso puntualizzava che di rivoluzione si sarebbe potuto parlare se «il moto fascista fosse penetrato di viva forza nella reggia e avesse imposto alla Corona di sbarazzarsi del Gabinetto in carica e di formarne un altro». Nella realtà, invece, il governo Facta si era dimesso e il re si era spontaneamente rifiutato di firmare lo stato d'assedio. «Ond'è a concludersi che nel movimento fascista non abbiasi avuto, sostanzialmente, niente di rivoluzionario, e nemmeno d'incostituzionale», come lamentava il senatore Albertini; «bensì semplicemente un atto di liberazione del capo dello Stato dalle strettoie in cui l'avevano chiuso le camarille politicastre»; una «ristaurazione, sia pure con mezzi eroici» – peraltro i più blandi possibili – «delle buone norme costituzionali». Riconsegnando al monarca le sue prerogative statutarie, la marcia su Roma, a giudizio del Direttore, non aveva segnato «il successo clamoroso e spettacoloso del fascismo [...] quanto il trionfo del patriottismo e del costituzionalismo»⁵⁵.

Nel prosieguo del ragionamento Lucchini rimproverava a Mussolini una contraddizione. Il duce, infatti, da un lato non aveva sciolto un

⁵⁴ *Codici e pieni poteri*, in «Rivista Penale», 49 (1923), vol. XCVII, fasc. 3 (mar.), *Cronaca*, pp. 289-290.

⁵⁵ L. LUCCHINI, *I pieni poteri nella giustizia penale*, in «Rivista Penale», 49 (1923), vol. XCVII, fasc. 1 (gen.), pp. 5-6.

Parlamento discreditato, e aveva così rinunciato ad un atto «veramente rivoluzionario», foriero *pro tempore* di «grave perturbazione» ma utile «a sgombrar prestamente il terreno» in vista del ripristino del «regime rappresentativo». Dall'altro aveva richiesto i poteri straordinari, che, oltre ad essersi rivelati nel recente passato una «superfetazione» o, peggio, un «gravissimo pericolo» per la libertà e le istituzioni, stridevano con il disegno di «incanalar tosto il movimento fascista nel più ortodosso regime costituzionale e parlamentare». Perciò, «con tutto il suo consenso per l'avvento fascista», Lucchini confessava di non essersi «sentito in animo di seguire la corrente, troppo ligia e permissiva, del Parlamento; pur augurandosi che l'*homo novus*, in cui tutto il paese ripone[va] sì larga fiducia, ri[uscisse] a compiere il miracolo» di schivare le «insidie burocratiche» e le «congiure palatine e consortesche», e pur nella convinzione che avesse «lui, ma proprio lui, il talento» necessario a realizzare economie di bilancio e «semplificazioni nei servizi»: le due precondizioni che avrebbero ristabilito una «operosa disciplina», la «rigida osservanza della legge» e l'«assoluto rispetto dell'autorità, com'è nel programma fascista e nazionalista»⁵⁶.

Ad ogni buon conto, Lucchini pareva disposto a transigere sui pieni poteri e, anzi, ad approfittarne per incidere profondamente sulla «compagine antiquata» della cosa pubblica. A dispetto dell'età, egli rispondeva all'appello alla «collaborazione» lanciato da Mussolini consacrando «le poche forze che mi rimangono» e «il frutto di un'esperienza più che semi-secolare». E provvedeva a stilare un vero e proprio piano di riforme concernenti le materie a lui congeniali: i codici penali (quello sostanziale, a suo dire, da preservare; quello processuale da riscrivere rapidamente à la Zanardelli, ossia facendo da sé e senza l'ausilio di commissioni) e l'ordinamento giudiziario. Ciascun segmento del programma offriva all'Autore la *chance* per regolare qualche conto aperto: con il Ferri del progetto del 1921, al quale contestava l'eversivo criterio della responsabilità *legale* e la previsione di pene indeterminate; con lo «sciagurato», e *ab origine* detestato, rito Finocchiaro-Aprile, del quale disapprovava specialmente i congegni istruttori e uno «spirito sostanzialmente reazionario»; con gli avversari del casellario giudiziario, che egli sentiva come sua «creatura»⁵⁷. Battutosi

⁵⁶ LUCCHINI, *I pieni poteri*, cit. nt. 55, p. 7.

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 30 (auspicio che il nuovo governo incidesse sulla «compagine antiquata» dello Stato); 7 (disponibilità alla «collaborazione»), 8-14 (critiche al progetto Ferri e al *rimescolamento* della magistratura cui le idee positivistiche avrebbero obbligato), 15-17 (proposte in materia di procedura penale e suggerimento di evitare commissioni per il rifacimento del c.p.p.), 18-20 (ordinamento giudiziario), 20-23 (effettiva sottoposizione della polizia giudiziaria al p.m.), 23-26 (riforma carceraria), 26-30 (casellario giudiziaro).

durante l'intera carriera per un processo squisitamente liberal-accusatorio imperniato sulla dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo e sull'azione popolare⁵⁸, Lucchini s'illudeva adesso che il governo Mussolini potesse seguire tali direttrici, magari corredandole con un reclutamento selettivo o addirittura elettivo dei giudici e con la netta separazione tra funzioni giudicanti e inquirenti⁵⁹.

rio, da conservare e trasferire dal Ministero degli Interni a quello della Giustizia). Per l'avversione di Lucchini al c.p.p. del 1913 mi permetto di rinviare a M.N. MILETTI, *Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913. I: Lattesca*, Giuffrè, Milano 2003, spec. pp. 385-387 (questione di «sfacciata incostituzionalità») e 399-422. Al termine della grande guerra Lucchini aveva maliziosamente osservato, con riferimento alle terre redente, che l'eventuale transizione dal Regolamento austriaco del 1873 al c.p.p. Finocchiaro-Aprile sarebbe risultata penalizzante: *Il codice di procedura penale*, in «Rivista Penale», 44 (1918), vol. LXXXVIII, fasc. V-VI (nov.-dic.), *Cronaca*, p. 506. In pieno fascismo egli ancora ridicolizzava l'esportazione d'un codice che, «miserrimo tecnicamente e giuridicamente nefasto [...], per l'asinità delle sue disposizioni, farebbe vergognare [...] una qualsiasi repubblica di S. Marino o del Guatemala»: *La riforma dei codici*, in «Rivista Penale», 50 (1924), vol. IC, fasc. 1 (gen.), p. 89. Nel 1925 Lucchini evocava Finocchiaro-Aprile come un arrivista che, avvalendosi di «gente o profana o accomodante e ligia al potere», aveva modificato il nuovo processo italiano «in quel senso reazionario che aleggiava in tutta la nostra vita sociale, giuridica e politica»: LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, p. 10.

⁵⁸ LUCCHINI, *Elementi*, ed. 1895, cit. nt. 8, n. 34, p. 39 rilevava la superiore efficienza dell'accusatorio; ID., *Azione penale*, in *Lavori preparatorii del codice di procedura penale per il Regno d'Italia. Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) [...]*, III, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1900, p. 13 spiegava che l'azione penale, svolgendo una funzione repressiva «civile e politica» piuttosto che di mera giustizia, doveva spettare ad un p.m. organico al governo; ivi, p. 17 l'A. si pronunciava a favore dell'azione popolare. Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Un pubblico ministero figlio della politica? Azione penale e Pubblico ministero tra dipendenza e libertà nell'Italia postunitaria, in Staatsanwaltschaft. Europäische und amerikanische Geschichten*, Hrsg. B. Durand, L. Mayali, A. Padoa Schioppa und D. Simon, Klostermann, Frankfurt am Main 2005, pp. 243-244.

⁵⁹ LUCCHINI, *I pieni poteri*, cit. nt. 55, p. 18 (giudice elettivo e distinto dai funzionari dell'accusa; azione penale popolare con l'assistenza del p.m. che ne sarebbe rimasto *dominus*). Questi spunti relativi all'ordinamento giudiziario, riprodotti nell'articolo del 1923, erano desunti dal discorso d'apertura che lo stesso Lucchini aveva tenuto davanti alla Corte di Cassazione di Firenze il 5 gennaio 1918 (ivi, p. 17). L'A. aveva allora deplorato (ivi, p. 8) la semplificazione compiuta con «la falce o la sciabola», come quella che aveva riguardato la Cassazione penale, dove si era accresciuta «la baraonda e la pletora dei giudicati» per di più esponendoli alle «male influenze della bassa politica».

7. Verso l'«immane catastrofe»

Il *revirement* di Lucchini nei confronti del fascismo è stato, di recente, datato al delitto Matteotti, pur senza sottovalutare taluni segnali premonitori⁶⁰. In effetti, l'idillio – celebrato nell'articolo *I pieni poteri* – tra il penalista veneto e il nuovo governo mussoliniano sembrò incrinarsi esattamente un anno dopo. E la delusione s'incanalò proprio lungo gli assi portanti dello scritto del gennaio 1923: i poteri eccezionali, l'ordinamento giudiziario, la codificazione.

A pungere, come d'abitudine, provvidero anzitutto le noterelle di *Cronaca* di «Rivista Penale». Una di queste, nei primi giorni del 1924, deplorava che anche il Senato avesse deliberato (mediante il r.d. 14 settembre 1923, n. 1921, poi l. 30 dicembre 1923, n. 2814) la concessione al governo di pieni poteri per la riforma dei codici civile, di procedura civile e di commercio. Il commento era al vetriolo: «E s'è avuto il non lieto spettacolo di giuristi molto quotati, specialmente in Galilea [...], andar a gara nel secondare e plaudire quest'altro colpo tirato alla maestà, alla dignità e alle prerogative del Parlamento, quest'altro abisso in cui si son precipitati il buon diritto e le istituzioni fondamentali e più delicate del paese [...]. Noi che fummo tra i primi e più fermi e tenaci assertori e preconizzatori, per quanto nell'umile e solitaria funzione di studiosi dei fenomeni sociali e politici attinenti alla criminalità, del verbo e dell'azione fascista, per abbattere e spazzar le crittògame disfattiste [...], noi che abbiamo esultato, intellettualmente e patriotticamente, al suo trionfale e magnifico successo, non possiamo e non dobbiamo rimaner silenziosi di fronte alle improntitudini che si vanno commettendo e che [...] minacciano di far tramontare troppo presto la stella luminosa e radiosa che ci dovea guidare in porto [...]; per quanto epici talora i gesti, magniloquente la parola e ben agguerriti, numerosi e fidati gli adepti, gli errori [...] andranno a finire [...], massima [*sic*] in un paese come il nostro, primitivo, incolto, suggestionabilissimo ed estremamente impressionabile, in una immane catastrofe»⁶¹.

Il monito, vibrante e cupamente pessimistico, nulla concedeva, stavolta, ai tatticismi o all'attenuante dello stato di necessità.

Poche pagine più avanti, il secondo colpo: una durissima critica alla

⁶⁰ VENTURINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 24, p. 930. LATINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 6, p. 364 ipotizza che inizialmente Lucchini avesse «frinteso e forse 'nobilitato' l'operazione politica fascista». Un atteggiamento analogo a quello di Lucchini riguardò numerosi esponenti del notabilato liberale, forse non abbastanza consapevoli della irreversibilità della crisi di sistema: cfr. ALATRI, *Le origini*, cit. nt. 37, pp. 108-109.

⁶¹ *La riforma dei codici*, cit. nt. 57, p. 89.

militarizzazione della burocrazia e della magistratura approntata dalla riforma Oviglio dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786) proprio sfruttando i pieni poteri. La nota giudicava «repugnante» la «livellazione marziale» del regime economico dei magistrati, spia d'una mentalità gerarchizzante che *scimmiottava* «ciò che di meno imitabile c'era nella organizzazione statale austriaca». Impietosa la conclusione: «Da notarsi che molti hanno sorriso [...] ma che nessuno ha osato fiatare dinanzi alla volontà più che dittatoriale e che sfugge a qualsiasi freno di gerarchia intellettuale e costituzionale»⁶².

Già a gennaio del 1924, evidentemente, le divergenze non si limitavano più a singoli punti programmatici, pur qualificanti, ma investivano il tema centrale della ripartizione dei poteri tra esecutivo e legislativo, gettavano ombre sulla legalità dell'azione di governo e mettevano sulle labbra d'un fiancheggiatore della prima ora l'aggettivo *dittatoriale*.

Il delitto Matteotti rese conclamato un dissenso più che latente. Nel fascicolo della sua rivista del luglio 1924, in un estremo sforzo di equilibrio retorico, Lucchini rivangava d'aver auspicato «assai prima della “marcia su Roma” [...] l'avvento» liberatorio del fascismo e averne apprezzato la sostanza ‘costituzionale’, come pure, per converso, d'averne a suo tempo contestato «la richiesta, o, meglio, imposizione dei “pieni poteri”» e il «crescente sopruso dei decreti-legge», nonché «la pratica e quotidiana ostentazione della violenza, per quanto ispirata dai migliori intenti». Ora constatava con amarezza: «Naturalmente, troppo fuori dalla politica militante, predicammo al deserto [...]. Accadde perciò quel che dovea accadere: la prepotenza e la violenza predicate e praticate dall'alto, con la incosciente derisione di ogni principio di libertà, di giustizia, di legalità, trovarono troppo facile fervore e séguito in basso [...]. È quindi avvenuta la tragedia Matteotti»⁶³.

«Sgomento e dolente» per la perdita dello «studioso assiduo e valente» che, consacratosi «con fervore alla politica, [...] avea disertato la scienza», Lucchini pubblicava una lettera di Matteotti del 10 maggio 1924. In essa il giovane *leader* socialista gli confessava di non poter promettere un imminente ritorno «tranquillo agli studi abbandonati», dal momento che «non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso, per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti

⁶² *Militarizzazione della burocrazia e della magistratura*, in «Rivista Penale», 50 (1924), vol. IC, fasc. I (gen.), *Cronaca*, pp. 93-94. Condivisibile la lettura di VENTURINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 24, p. 929.

⁶³ *Chi semina vento raccoglie tempesta*, in «Rivista Penale», 50 (1924), vol. C, fasc. I (lug.), p. 101.

di qualsiasi civiltà e nazione moderna». Ad avviso di Lucchini, Matteotti era stato preso di mira da una «combriccola affaristica [...] «indubbiamente capeggiata e favorita da taluna delle personalità più in vista e più addentro nelle sfere dirigenti e operanti del partito»: del resto il «popolino farnetica[va]» che i responsabili sarebbero stati «da ultimo tutti prosciolti e fors'anco glorificati». Il Direttore, di contro, invocava una «giustizia solenne, assoluta, severa, implacabile»: e invece – constatava stupefatto – i magistrati inquirenti se ne stavano «in panciulle ad attendere che l'autorità di polizia li [venisse] a svegliare», in palese violazione degli artt. 1 e 163 c.p.p. che affidavano alla pubblica accusa, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale e la direzione della polizia giudiziaria. Non mancava una duplice stiletta alla scelta del partito fascista di conservare una struttura «partigian[a]» (tanto da imporre la tessera a ministri «non abbastanza gelosi della propria dignità personale») e un'organizzata «milizia», «patente negazione di ogni finalità nazionale»⁶⁴.

Scientificamente appartato, alla fine del 1924 Lucchini rifiutò di votare la fiducia al governo Mussolini. Ormai era marchiato come antifascista⁶⁵. All'inizio del 1925 dichiarava di non essersi pentito d'aver appoggiato il fascismo nascente, «per quanto, messo alla prova, tale Governo abbia purtroppo dimostrato all'evidenza come fosse esponente di fervido e anche organico sentimento patriottico, ma non di mentalità fattiva e operativa, per quanto abbia dimostrato che le sue potenzialità fossero assai più appariscenti che reali». Ai suoi occhi rimaneva comunque intatta «la

⁶⁴ *Chi semina vento*, cit. nt. 63, pp. 101-104. Le parole di Lucchini erano riprese da MERLINO, *Politica e magistratura*, cit. nt. 24, p. 102, a testimonianza della diffidenza nutrita dal «pubblico» verso l'amministrazione della giustizia.

⁶⁵ VENTURINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 24, p. 931. Per S. RANIERI, *Luigi Lucchini*, in ID., *Scritti e discorsi vari*, I, *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano 1968, p. 576, che però lo conobbe solo nel 1928, «il Lucchini era noto e deciso antifascista. Mai occultò tale sua avversione e mai si lasciò sfuggire occasione per manifestarla». A riprova dell'isolamento scientifico, nel marzo del 1924 Lucchini declinava l'invito, rivoltogli dal professor Paul Cuche dell'Università di Grenoble, ad aderire alla *Association internationale de droit pénal*, sodalizio che si proponeva di continuare l'opera della *Union internationale de droit pénal* di Franz von Liszt. Il giurista patavino motivò il rifiuto non solo con l'intuibile dissenso tra scuole ma anche affermando di ritenere esorbitante dal diritto penale il fine, dichiarato da Cuche, di studiare «tous les moyens propres à combattre le crime». La corrispondenza fu riprodotta senza commenti nel corsivo *Un nuovo sodalizio scientifico*, in «Rivista Penale», 50 (1924), vol. XCIX, fasc. 4 (apr.), p. 423. Cfr. M. CHIAVARIO, *Il diritto processuale penale italiano e i suoi quattro codici: luci e ombre di una "presenza" in Europa*, in «Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», 2014, vol. V, *Il diritto italiano in Europa (1861-2014). Scienza, giurisprudenza, legislazione*, a cura di M. Bussani, p. 160, nt. 40; e p. 152, nt. 10.

grande, indistruttibile benemeranza di aver salvato la patria dal baratro». Al fine di preservarsi uno spazio di sopravvivenza culturale, egli teneva a rimarcare l'estraneità «di questa effemeride» dalla sfera politica e l'interesse esclusivo per la «ricerca scientifica»⁶⁶.

Il *milieu* dirigente, peraltro, non disconosceva la sua statura di studioso. Nel discorso alla Camera del 27 maggio 1925 Alfredo Rocco lo definì «penalista insigne, maestro a tutti noi» nonché «avversario politico del Governo»⁶⁷. L'emarginazione non impedì che il 5 luglio 1925 Lucchini venisse festeggiato al Senato per il cinquantenario di «Rivista Penale». Arturo Rocco comunicò di non aver avuto il tempo di preparare uno specifico contributo espresse gratitudine al periodico, «la comune nostra palestra scientifica», per gli incoraggiamenti ricevuti agli inizi di carriera⁶⁸.

Le celebrazioni cadevano in un momento per Lucchini assai sgradevole ma gli servirono per riepilogare le coordinate del suo progetto scientifico. Operazione alla quale si accinse con l'abituale piglio provocatorio, come quando volle riproporre la formula, contenuta nell'avvertenza di apertura alla quarta serie del periodico, secondo la quale «le leggi penali sono indissolubilmente legate alle vicende delle pubbliche libertà»⁶⁹. Il richiamo sottintendeva che le battaglie di principio combattute un quarto di secolo prima assomigliavano a quelle ora imposte dall'agenda politica fascista: il disegno di legge sul potere legislativo del governo; la legge-delega per la riforma dei codici penali.

⁶⁶ LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, p. 14.

⁶⁷ AL. ROCCO, *Sulla delega al governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella tornata del 27 maggio 1925*, Tipografia della Camera dei deputati Roma, 1925, p. 7.

⁶⁸ AR. ROCCO, *Omaggio alla «Rivista Penale» e al suo Direttore*, in *Per il cinquantenario della «Rivista Penale» fondata e diretta da Luigi Lucchini*, Tipografia dell'«Unione Arti Tipografiche», Città di Castello 1925, pp. 567-568. In effetti, Lucchini era stato un estimatore di Arturo Rocco: ad es. gli aveva espresso «felicitazioni» (*Cattedre universitarie*, in «Rivista Penale», 43 [1917], vol. LXXXV, fasc. I-II [gen.-feb.], p. 185) a seguito della chiamata sulla cattedra penalistica dell'Università di Napoli (28 novembre 1916), sottolineandone l'attitudine a coniugare «il passato con l'avvenire» e ad esaltare la giuridicità del penale. Nel volume del cinquantenario U. CONTI, *L'indirizzo giuridico attraverso cinquant'anni di «Rivista Penale»*, in *Per il cinquantenario* (cit. in questa nt.), pp. 549-553 e 557 tentava, non senza forzature, di ascrivere Lucchini ad un indirizzo non più *metafisico* bensì *giuridico*, sebbene lo stesso Conti non esitasse a tacciare di *aridità* e di *nullismo* quel tecnicismo che non si innervasse di contenuti politici e filosofici e non tentasse una sintesi con gli orientamenti bio-sociologici. Forse non a caso, alcuni mesi dopo, Lucchini avrebbe tacciato l'*ex* allievo di flessibilità verso il nuovo clima non solo penalistico: *Polemica*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIII, fasc. 3 (mar.), p. 309.

⁶⁹ LUCCHINI, *Inaugurando il 2° cinquantennio*, cit. nt. 4, pp. 11-12. L'A. citava la sua introduzione alla IV sr. dal titolo *Ai lettori*, cit. nt. 17, p. 6.

8. *Poteri legislativi del governo e riforma dei codici*

Quando il ministro Rocco, il 17 giugno del 1925, presentò alla Camera il progetto di legge che attribuiva al governo la potestà legislativa (la futura l. 31 gennaio 1926, n. 100), Lucchini trovò «inverosimile» la tesi del guardasigilli secondo cui «nel nostro regime civile-politico» la separazione dei poteri non sarebbe stata «così rigida»: teoria che Rocco pretendeva di suffragare osservando come lo Statuto attribuisse all'esecutivo la «facoltà regolamentare». Il penalista patavino obiettò che un regolamento non avrebbe potuto creare o modificare rapporti giuridici ma solo integrare le disposizioni di legge; e che la previsione statutaria provava semmai, *a contrario*, che il governo non fruiva del potere legislativo. Al Direttore suonava altresì *esorbitante* dalla comune opinione dottrinale, e pretestuosa perché mirava surrettiziamente a «disconoscere» una prerogativa parlamentare e a «deformare gli organi più vitali dello Stato», la qualificazione – prospettata da Rocco – della legge di bilancio quale atto amministrativo: per Lucchini, viceversa, quella era la *legge delle leggi* e il fulcro dell'intera attività parlamentare. Da qui la fragorosa denuncia delle reali intenzioni del governo: «Dicasì piuttosto, come in altre occasioni si è detto, che si vuol portare all'ennesima potenza il dominio del Potere esecutivo, affetto da una specie di elefantiasi, ripetendo, anche più grottescamente» di Luigi XIV, *Lo Stato sono io*. Eppure «anche i ragazzi» sapevano che il governo era solo uno degli organi dello Stato e che la storia marciava verso una sempre più accentuata «separazione e disgregazione» tra i poteri, mentre la concentrazione è «caratteristica degli Stati primitivi». Secondo Lucchini l'errore risiedeva nel confondere la potenza e la sovranità dello Stato con quella del solo governo, «impiegando a tal fine anche la violenza, [...] organizzata e per di più ostentata». Non ci si doveva, allora, stupire se dall'estero, anche sui mercati finanziari, si guardava all'Italia «con sbigottimento e con trepidazione»; la credibilità internazionale, viceversa, sarebbe derivata soltanto dall'equilibrio tra «poteri costituzionali, nel rispetto pieno e assoluto delle pubbliche libertà e nella restaurata potestà del Capo dello Stato». «Nell'epica concezione di Alfredo Rocco» Lucchini intravedeva «una piccola, ma notevole lacuna [...], cioè l'infallibilità di codesto governo sovrano e arbitro delle sorti del popolo e della patria. È vero che si tratta del governo di cui egli fa parte, da lui esaltato naturalmente a immagine sua. Ma è anche vero che l'infalibilità pur troppo non è di questo mondo, e lo stesso Pontefice, che se ne proclamò depositario in materia dommatica, suol ricorrere volentieri al Concistoro e ai Concilî ecumenici»⁷⁰.

⁷⁰ *Pieni poteri legislativi*, in «Rivista Penale», 101 (1925), vol. CII, fasc. 4 (ott.), *Cronaca*,

Tonalità appena più sfumate Lucchini aveva riservato al disegno di legge-delega per la riforma dei codici penali, presentato da Rocco il 12 gennaio 1925. Egli, anzitutto, registrava «con piacere» il definitivo accantonamento del «paradossale» progetto Ferri e la *solenne* conferma che il codice di rito sarebbe stato *rimaneggiato* e non soltanto *revisionato*. Non lo convinceva, tuttavia, il percorso istituzionale prescelto dall'esecutivo. Poiché le anticipazioni facevano supporre interventi piuttosto incisivi («il sistema delle pene», gli effetti delle condanne, l'imputabilità, la recidiva), il guardasigilli si era invero affrettato ad assicurare che il Parlamento avrebbe varato i «punti fondamentali», mentre una commissione mista avrebbe esaminato il «testo preparato dal governo». Lucchini restava però irremovibile sul fatto che il conferimento di «pieni poteri» alterasse «in un paese civile la funzione normale dei poteri costituiti»⁷¹.

Di lì a poco, il penalista veneto fu chiamato a far parte della commissione senatoria preannunciata da Rocco. Tuttavia, con lettera al presidente del Senato, declinò l'invito, che sarebbe stato «in stridente contrasto coi miei convincimenti, ripetutamente manifestati, circa la funzione legislativa nel nostro paese». Ai lettori confidò comunque di voler «troppo bene all'Italia per non augurarle che, nonostante il metodo legislativo prescelto, i nuovi codici arrivino felicemente in porto e sieno degni dell'odierna civiltà e della scienza»⁷².

Tra l'estate del 1925 e i primi mesi del '26 Lucchini tornò a rintuzzare l'espedito della delega. Nel luglio 1925 una sua *Memoria* destinata alla «Revue de droit pénal» di Bruxelles, premessa una «piena e incondizionata lode» – invero vagamente malevola – ad Alfredo Rocco, del quale rammentava la formazione gius-commercialistica ma riconosceva la capacità

pp. 385-386 (separazione dei poteri e legge di bilancio); 387-388 (elefantiasi, giudizio degli stranieri, infallibilità). Viva preoccupazione per il dilatarsi della normazione governativa era espressa, poco dopo, anche da G.B. DE MAURO, *Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, ivi, fasc. 5 (nov.), pp. 419-420; cfr. COLAO, *Il delitto politico*, cit. nt. 49, p. 336. Ad avviso di C. BRUSCO, *Magistratura e fascismo*, in «Quaderni di storia e memoria», giugno 2014, *Regime fascista e istituzioni. Quale modernità?*, p. 17, che tuttavia si riferisce ai rapporti tra politica e magistratura, in realtà lo Statuto non prevedeva espressamente la separazione dei poteri. Va altresì segnalato che il primo punto del lucchiniano *Schema di programma* radicale del 1904 aveva previsto: «Poteri dello Stato non esorbitanti mai dai limiti costituzionali delle loro attribuzioni» (LUCCHINI, *Il programma radicale*, cit. nt. 19, p. 33).

⁷¹ *La riforma della legislazione penale*, in «Rivista Penale», 51 (1925), vol. CI, fasc. II (feb.), pp. 193-194.

⁷² LA DIREZIONE, *Riforma dei codici penali*, in «Rivista Penale», 51 (1925), vol. CII, fasc. I (lug.), p. 58.

di cogliere la rilevanza 'pubblicistica' del diritto penale (anche grazie al sicuro ausilio del fratello Arturo), respingeva ogni assimilazione tra l'*iter* codificatorio tracciato dal governo Mussolini e i 'precedenti' dei codici di commercio, Zanardelli e Finocchiaro-Aprile. Il giurista patavino credeva infatti che questa volta l'esecutivo non si sarebbe limitato al *coordinamento* e *completamento* di testi approvati dalle Camere, bensì avrebbe concesso a queste ultime una «vaga, generica e accademica discussione sul più e sul meno», una mera «lustra» certo non vincolante; così come si profilava soltanto consultivo il passaggio finale nelle commissioni, «che si foggiano molto agevolmente *ad usum delphini* e che riescono composte dei più pieghevoli, se non dei più competenti». Egli paventava pertanto l'elevato rischio che il nuovo codice fosse partorito dall'esecutivo per il tramite «dell'ultimo burocratico o di una passeggera rondinella di gabinetto, fuori da ogni controllo parlamentare e scientifico»⁷³.

Con accenti ancor più ruvidi, all'inizio del 1926, Lucchini si rivolgeva a Mariano D'Amelio, presidente della Commissione senatoria per la riforma dei codici, appiattito sulle posizioni del governo. Rincarando la dose, il Direttore aggiungeva alla drastica contestazione procedurale una pesante illazione politica: profetizzava infatti un Parlamento ancor meno influente «ai tempi che corrono», tempi in cui gli aventiniani «ne sono cacciati con ogni sorta di violenze, tollerate, se non incoraggiate da chi dovrebbe tutelare il diritto di tutti, mentre il buon popolo italiano se ne sta a guardare dalla finestra»⁷⁴.

La citata *Memoria* dell'estate 1925 non disdegnava, comunque, una disamina nel merito dei progetti Rocco. Rispetto al codice di rito, Lucchini concordava appieno con la relazione del ministro circa l'obsolescenza del vigente testo Finocchiaro-Aprile, salvo limitate diversità di vedute concernenti la restrizione di competenze delle corti d'assise, la conservazione del giudice istruttore, la prospettiva dello scabinato⁷⁵.

Più nette le divergenze sul codice penale, sin dai presupposti: Lucchini non condivideva la premessa, contenuta nella relazione ministeriale, dell'incremento della criminalità; né la presunta insufficienza dei mezzi repressivi disponibili o le carenze della riforma carceraria, peraltro fondamentale per realizzare l'individualizzazione della pena auspicata da

⁷³ L. LUCCHINI, *Riforma dei codici. Codice penale e codice di procedura penale nella Relazione del ministro*, in «Revue de droit pénal», 5 (lug. 1925), p. 665 s., poi in «Rivista Penale», 51 (1925), CII, fasc. 3 (set.), pp. 270 (lodi ad Alfredo Rocco); 271 (contestazione dei parallelismi e della procedura adottata).

⁷⁴ LUCCHINI, *Riforma dei codici*, cit. nt. 73, pp. 101-102.

⁷⁵ *Ibid.*, pp. 272-274.

Rocco. Egli contestava poi radicalmente il preannuncio rocchiano di voler introdurre nel sistema penale italiano le misure di sicurezza: a suo avviso, infatti, la prevenzione costituiva un momento «pedissequo, secondario» del diritto penale, e per di più indirizzato a soggetti estranei alla «vera e propria criminalità». Nel congedarsi, Lucchini riconosceva con eleganza al progetto Rocco di mantenersi nella «più pura e genuina ortodossia giuridica» e presagiva che «l'esito» del lavoro ministeriale sarebbe rimasto «documento e monumento alto e solenne di sapienza civile e politica»⁷⁶.

Durante la fase di elaborazione dei codici «Rivista Penale» offrì alla penalistica liberale un'ultima trincea. Nell'ottobre del 1926 il periodico scelse provocatoriamente di pubblicare, «non potendo far di meglio», i paragrafi della relazione ministeriale del 1887 concernenti l'abolizione della pena di morte⁷⁷. Negli stessi mesi Lucchini apprese con «profondo dolore» gli esiti della discussione sulla giuria in seno al Gruppo italiano dell'Associazione Internazionale di diritto penale. Le prime notizie lasciavano intendere che il consesso, presieduto da D'Amelio (da poco primo presidente della Corte di Cassazione), si fosse pronunciato per l'abolizione integrale del giurì e per la sua sostituzione con una Gran Corte Criminale; si scoprì poi che all'ordine del giorno era stato aggiunto un «codicillo», inserito con ogni probabilità dallo stesso D'Amelio per conseguire un risultato convergente con i *desiderata* del guardasigilli, nel quale si accettava il temporaneo compromesso dell'istituzione dell'assessorato, meccanismo che contemplava la cooperazione tra togati e giudici popolari⁷⁸.

D'istinto, Lucchini lesse nel proposito abolizionista un ennesimo segno di «sfacelo» non tanto delle istituzioni, le quali comunque sarebbero sopravvissute, quanto «delle coscienze e delle mentalità nostre». A mente più fredda, incapace di «rimanere silenzioso» ma rassegnato alla vanità della battaglia, egli analizzò a fondo le proposte demolitorie avanzate da D'Amelio e da Ugo Spirito. Il Direttore smontava i consueti argomenti sciorinati contro la magistratura popolare: i rischi di errore giudiziario, la debolezza nel contrasto al delitto politico, la potenziale faziosità dei giurati, la loro presunta atecnicità in tempi di crescente specializzazione,

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 275-276 (dissensi sulle premesse); 278 e 282 (misure di sicurezza e pronostico).

⁷⁷ *Pena di morte*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIV, fasc. IV (ott.), pp. 388-391. Sul ruolo di 'trincea' svolto da «Rivista Penale» v. P.A. CAVALIERE, *Il diritto penale politico in Italia dallo Stato liberale allo Stato totalitario. Storia delle ideologie penalistiche tra istituzioni e interpretazioni*, Aracne, Roma 2008, pp. 485-488.

⁷⁸ *Per l'abolizione della giuria*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. 104, fasc. I (lug.), *Cronaca*, p. 101 («profondo dolore» e originario o.d.g.); L. LUCCHINI, *Il giurì*, ivi, fasc. IV (ott.), pp. 308-309 (versione definitiva dell'o.d.g. e illazioni di Lucchini).

l'assenza di motivazione, la «dottrina politica» che inibiva allo Stato di abdicare ai suoi strumenti ordinari e di ricorrere alla «giustizia del popolo» avverso i reati più gravi. Sull'ultimo punto Lucchini, persuaso di non potersi intendere con chi predicava un «nuovo vangelo» anti-democratico, si limitava a segnalare il perdurante e felice esempio della giuria inglese. Rispetto alla proposta di Spirito di rimettere allo Stato la competenza esclusiva sui delitti politici affinché giudicasse «dal suo punto di vista etico e programmatico» il giurista padovano ammetteva di sentirsi «nel numero dei sorpassati e dei sofisti»⁷⁹.

La revisione *ab imis* dei baluardi processualistici liberali indusse l'anziano Direttore, in uno dei suoi ultimi articoli, a difendere il divieto di *reformatio in pejus* sulla base di contingenti motivi di opportunità e non per ragioni di stretto diritto⁸⁰.

9. L'incidente del 1926

Nelle pagine di cronaca del febbraio 1926 «Rivista Penale» riportava, trascrivendolo da *Il Messaggero*, il celebre discorso contro «gli sbandati dell'Aventino» tenuto da Mussolini alla Camera il 17 gennaio. Una breve premessa così giustificava la pubblicazione del testo: «S'intende che lo facciamo dall'esclusivo punto di vista criminalistico (direbbe il buon prof. Conti)»⁸¹.

⁷⁹ Per la reazione immediata v. *Per l'abolizione*, cit. nt. 78, p. 101. L'analisi più meditata giunse tre mesi dopo: LUCCHINI, *Il giuri*, cit. nt. 78, pp. 301-307 (argomenti di D'Amelio contro la giuria); 307 (proposta di D'Amelio sull'assessorato); 309-310 (posizione «assai più radicale e intransigente» di Spirito; Lucchini tra i «sorpassati»). Il saggio lucchiniano rispondeva a M. D'AMELIO, *La riforma della giuria. I - La Corte d'Assise*, in «Nuova Antologia», 61 (1926), fasc. 1306, 16 agosto 1926, pp. 443-453; e U. SPIRITO, *Giuria e scabinato*, ivi, pp. 455-461. Spirito (ivi, p. 461), contrariato dall'andamento dei lavori, rilevava come la formula *conciliativa* che chiudeva l'o.d.g. definitivo, ossia l'accettazione temporanea dello scabinato, fosse stata da molti votata «per sole ragioni di opportunità e di compiacente rassegnazione» nei riguardi delle linee già tracciate dal guardasigilli. Sulle tesi di Spirito e di D'Amelio v. R. ORLANDI, *La riforma fascista delle corti d'assise*, in: *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Giuffrè, Milano 2010, pp. 228-229.

⁸⁰ L. LUCCHINI, *Corollari logici di una situazione processuale illogica*, in «Rivista Penale», 55 (1929), vol. CIX, fasc. II (feb.), pp. 125-128.

⁸¹ *Segno dei tempi*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIII, fasc. 2 (feb.), *Cronaca*, p. 208. Nel discorso Mussolini aveva deplorato l'episodio «veramente inaudito» verificatosi il giorno prima, quando alcuni deputati aventiniani si erano intrufolati in Parlamento; ed aveva dettato le condizioni per un loro ritorno «semplicemente tollerato», prima tra tutte quella di «riconoscere il fatto compiuto della rivoluzione fascista [...], divenuta ormai

La locuzione, ritenuta offensiva del capo del governo (ai sensi dell'art. 9 cpv. l. 24 dicembre 1925, n. 2263), attirò l'attenzione del prefetto dell'Umbria, il quale, con decreto 18 febbraio 1926, dispose il sequestro del periodico e denunciò alla procura generale di Perugia il redattore responsabile Giulio Battaglini. In una lettera del 28 febbraio Lucchini si assunse la piena paternità del corsivo⁸². Nella dichiarazione resa il 26 maggio 1926 al Senato costituitosi in Alta Corte di Giustizia, egli respinse l'addebito d'aver voluto fare «della politica»: e vantò come passate benemeritenze sia l'aver qualificato «delitto comune il socialismo militante», sia la natura «imparziale e apolitica» di «Rivista Penale», tradizionalmente critica verso le maggioranze susseguites nei decenni eppure inneggiante all'arrivo *provvidenziale* del fascismo. La frase incriminata «dall'*esclusivo* punto di vista *criminalistico*» (aggettivo quest'ultimo che – notava il Direttore forse con un briciolo di ulteriore indomita ironia – andava distinto da *criminale*) costituiva la riprova della volontà di *escludere* implicazioni politiche e dunque intenti offensivi, tanto meno plausibili in chi considerava il principio di autorità «indispensabile e salutare anche e più dal punto di vista criminalistico»⁸³.

La requisitoria dell'avvocato generale del Re presso la Corte di Cassazione, Giovanni Santoro, svolta il 9 giugno 1926, fu totalmente favorevole a Lucchini, al quale non solo riconobbe i meriti trascorsi, ma anche l'assenza di volontà criminosa e dunque l'insussistenza del reato di offesa al capo del governo. La tesi di Santoro fu recepita dalla commissione senatoria di istruzione dell'Alta Corte di Giustizia (relatore Carlo Calisse), la quale dichiarò il 15 giugno 1926 il non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato⁸⁴.

A margine dell'episodio, va annotata la preoccupazione di Ugo Conti, il quale, vistosi citato come *il buon prof. Conti* nel famigerato corsivo, e osservando fondatamente che «essere "il buon tal dei tali" significa, in verità, anche peggio che essere scomunicato», chiese delucidazioni al maestro. Questi chiarì, in termini forse non troppo tranquillizzanti per l'interessato,

un regime che ha profondamente mutato la costituzione dello Stato italiano, per cui una opposizione preconcepita è politicamente inutile, storicamente assurda».

⁸² *Agli amici e lettori*, cit. nt. 1, p. 8. Ulteriori sequestri derivarono dalle frasi finali della noterella *Ritorno alle pene corporali*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIII, fasc. IV (apr.), *Cronaca*, p. 401. Il testo riportava una corrispondenza da Alkmaar che descriveva le aspre modalità dell'amministrazione carceraria nelle Indie olandesi. L'articolo – scriveva l'anonimo notista – conteneva «notizie molto interessanti sul modo come funzionano colà i castighi corporali contro i detenuti ricalcitranti». Quest'ultima espressione fu, evidentemente, ritenuta ironica dalla censura fascista.

⁸³ *Agli amici e lettori*, cit. nt. 1, pp. 6-7.

⁸⁴ *Ibid.*, pp. 9-10.

di aver voluto alludere alle «novissime dottrine del Conti» (vale a dire l'eccessivo credito alla criminalistica) che, «per essere alquanto accondiscendenti alle tendenze dominanti in alto loco, chiamavamo *buono*»⁸⁵.

Il lieto epilogo della disavventura giudiziaria non risparmiò a Lucchini misure di vigilanza occulta. Nel fondo *Divisione Polizia Politica* del Ministero dell'Interno è conservato un fascicolo a suo nome, contenente la sola trascrizione d'un colloquio informale che egli ebbe nel febbraio del 1928 con un *ex* dissidente. Quest'ultimo, peraltro, considerò gli umori lucchiniani espressione d'un clima generale di «minor acredine» e di «critica meno aspra e meno subdola» progressivamente diffusosi tra gli «avversari» del duce. Nella chiacchierata Lucchini rivelò di reputare ancora Mussolini «uomo di genio» ma «oppress[o] da gravi lacune» che avrebbero reso «perplesso e nel contempo severo lo storico futuro». Secondo l'insigne penalista, sempre stando all'informativa, «come la burocrazia nittiana non faceva vedere al di là del naso all'*ex* presidente lucano, così la vecchia e la nuova burocrazia tend[eva]no inconsapevolmente o scientemente ad allontanare e tener distante l'on. Mussolini dalla vera anima popolare»: nel *deficit* di franchezza «la marca del malcontento in ogni strato sociale fa[ceva] udire il lontanissimo ma distinto mormorio. Una delle debolezze e delle persuasioni» del duce, proseguiva l'inconsapevole 'osservato speciale', era la convinzione di poter «dominare a lungo una situazione» o «arrestare o inchiodare un periodo storico di reazione e di dominazione» mediante un «articolo minaccioso sul "Popolo d'Italia" o con un provvedimento di polizia». A detta di Lucchini, «per mantenere all'interno uno stato di sovreccitazione e febbrile» il governo ricorreva a «sprazzi di luci guerresche, discorsi minacciosi, barlumi di potenzialità, che nessuna nazione forte ha mai creduto necessario di sventolare all'esterno». E d'altra parte «l'ufficio voci che il fascismo deplora[va] ed ingiuria[va]» non era che «un prodotto» del contesto creato da «tutti quei regimi dispotici che non vogliono né permettono controlli, libere discussioni e contraddittori». «La politica accentratrice», concludeva sferzante il senatore, se corrispondeva «al desiderio di controllare ogni manifestazione del Paese», si rivelava «segno di grande debolezza. Chi ha la consapevolezza della propria forza, di avere in pugno l'anima della Nazione, agisce ed opera diversamente»⁸⁶.

⁸⁵ *Polemica*, cit. nt. 68, pp. 308-309.

⁸⁶ ACS, *Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione polizia politica, Fasc. Personali 1927-1944*, b. 737, pp. 1-2. Il documento (ivi, p. 1), datato 2 febbraio 1928, era il frutto d'un colloquio (concordato con un pretesto) tra Lucchini e un *ex* componente dell'ufficio stampa del disciolto partito dell'Unione Nazionale, «formato dai dissidenti liberali e dai monarchici rivoluzionari». L'informativa è stata esaminata da

10. *Compiaciuti anacronismi*

Palesemente scoraggiato, lo studioso tentava ancora di far sentire la sua voce di penalista autorevole ma scientificamente sorpassato e politicamente mal tollerato. Il 15 dicembre del 1927, in occasione della presentazione del progetto preliminare di codice penale, indirizzò al ministro Rocco una lettera conservata tra le carte dell'Archivio Centrale dello Stato relative ai lavori preparatori: il documento, che può considerarsi il «testamento del diritto penale liberale», è stato meritoriamente portato alla luce ed analizzato da Patrick Anthony Cavaliere. Appellandosi al contrattualismo beccariano, Lucchini premetteva che le leggi non sono emanazione codificata della volontà di un'élite politica e che la sovranità non rappresenta il potere ultimo di un organismo superiore, ma la somma delle porzioni di libertà conferite dagli individui all'autorità riconosciuta. Il professore padovano fissava quindi gli irretrattabili capisaldi del suo *credo*: il principio di legalità; la separazione dei poteri, declinata in un'ottica neo-illuministica che lo induceva ad ammonire come i giudici non fossero legislatori e andasse loro interdetta l'interpretazione; la parità tra accusa e difesa; la prospettiva utilitaristica (e non intimidatrice, come Rocco andava predicando) della pena; il ripudio della pena di morte, in quanto irragionevole, violenta e barbara nonché incompatibile con la civilizzazione⁸⁷.

I fili di una vita si annodano in questo messaggio, nel quale il cristallino richiamo ai miti fondativi del penale contemporaneo (il contrattualismo beccariano, la neutralità della legge⁸⁸, la rilettura elementare della *balance du pouvoir*) suona così scopertamente anacronistico da destare il sospetto di un'ennesima beffa: quasi a voler orgogliosamente rammentare al suo potente interlocutore l'autentica identità della criminalistica *italiana*, della quale egli appariva del resto già ai contemporanei una sorta di epico «continuatore solitario»⁸⁹.

FOCARDI, *Lucchini, Luigi*, cit. nt. 6, p. 301 e da VENTURINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 24, p. 933, nt. 157.

⁸⁷ CAVALIERE, *Il diritto penale politico*, cit. nt. 77, pp. 491-493, nt. 20. La definizione di «testamento» è di VENTURINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 24, p. 933.

⁸⁸ Come osserva CAVALIERE, *Il diritto penale politico*, cit. nt. 77, p. 493, l'ideologia liberale sottesa alle parole di Lucchini nella lettera a Rocco contemplava la neutralità della legge quale irrinunciabile ancoraggio nei tumultuosi sviluppi del quadro socio-politico. Negli stessi termini COLAO, *Il delitto politico*, cit. nt. 49, pp. 338-339 giustifica la contraddizione, in Lucchini, tra la tesi della compenetrazione tra diritto e politica (da lui enunciata, ad es., nell'auto-difesa dinanzi all'Alta Corte di Giustizia) e l'opposta idea della separazione tra i due poli.

⁸⁹ L'espressione «continuatore solitario» si legge nel necrologio di E. MASSARI, *Luigi Lucchini*,

Lucchini si spese a Limone del Garda il 28 settembre 1929. Quattro anni prima, nel festeggiare il cinquantenario di «Rivista Penale», Emanuele Carnevale aveva ricordato come essa si fosse sempre schierata «franca e impavida» per la tutela dei diritti e delle libertà: «e ciò non con vacue declamazioni, non con ragionamenti settarî o partigiani, ma sulla base di una pura e solida dottrina giuridica»⁹⁰. L'osservazione coglieva nel segno. Proprio nella prospettiva giuricentrica⁹¹ può ricomporsi il dissidio tra l'entusiasmo con cui Lucchini aveva salutato l'insediamento del governo Mussolini e la rapida quanto lacerante disillusione. Certo non va trascurata l'incidenza d'una viscerale umoralità. Ma si recherebbe un torto al penalista veneto se non gli si riconoscesse d'aver praticato, anche nei tornanti più burrascosi, il primato delle idee sul calcolo delle convenienze. Una bussola che lo portò ad aggredire persino l'allievo prediletto allorché si accorse che questi andava piegando le convinzioni scientifiche ad una sospetta «coscienza collettiva»: «Non c'è cosa più elastica e più arbitraria – si legge in una feroce replica ad Ugo Conti del marzo 1926 – di codesta “coscienza”, che ognuno si foggia a suo uso e consumo»⁹².

In fondo l'oscillazione di Lucchini sul fascismo si nutriva d'una paradossale coerenza di princîpi. L'adesione iniziale era nata, oltre che da un latente vitalismo 'marinettiano' (percepibile nella concezione della guerra come risorsa economica e morale, o nel culto dell'educazione fisica), dall'aspettativa che solo la restaurazione, anche forzosa, dell'ordine pubblico potesse garantire il recupero del diritto come strumento di disciplina e di moralizzazione. La

in «Rivista Penale», 55 (1929), vol. CX, fasc. 4 (ott.), p. 305, il quale ricordava come Lucchini si considerasse «il detentore d'una [intangibile] verità tramandata a noi dal Beccaria, dal Romagnosi, dal Carmignani».

⁹⁰ CARNEVALE, *Introduzione a Per il cinquantenario*, cit. nt. 68, p. VII.

⁹¹ L'editoriale di LUCCHINI, *Sesta serie*, cit. nt. 40, p. 5 aveva promesso di tener alto il «vesillo della giuridicità» contro «tutte le dottrine empiriche e unilaterali» che minacciavano di asservire il diritto penale a «una nuova e più vuota metafisica».

⁹² *Polemica*, cit. nt. 68, p. 309. Con le espressioni riportate nel testo Lucchini rispondeva alla lettera (15 febbraio 1926) con la quale Ugo Conti gli spiegava di non meritare «la scomunica» in quanto si era limitato ad elaborare, anche in vista d'una traduzione in legge, i concetti di «complemento di pena» e di «diritto penale penitenziario» adeguandoli ai bisogni manifestati dalla «coscienza collettiva». La frattura era nata dall'articolo di U. CONTI, *Diritto penale penitenziario*, in «Rivista Penale», 52 (1926), vol. CIII, fasc. 2 (feb.), pp. 125-142, con annessa *Postilla* (ivi, pp. 142-143) a firma de LA DIREZIONE. Alla luce di tali dissapori, pare quanto meno forzato il necrologio di U. CONTI, *Luigi Lucchini*, in «Rivista Penale», 55 (1929), vol. CX, fasc. 4 (ott.), pp. 302-303, che descrisse il Lucchini degli ultimi tempi «appartato» e «fascista, nel senso migliore e assai più di molti fascisti tesserati». Di «esempio di coerenza non frequente» parla LATINI, *Luigi Lucchini*, cit. nt. 6, p. 365.

successiva divaricazione si rese ineluttabile non appena il regime diede prova di voler esondare dagli argini della giuridicità e di travolgerne i corollari più cari ad un penalista liberale: la rigorosa separazione dei poteri, la centralità del Parlamento, il rifiuto della violenza come sistema di governo, l'indipendenza della magistratura a presidio dei congegni costituzionali, la sovraordinazione delle procure alla polizia. Valori formali che presupponevano un'altrettanto utopica neutralità della scienza giuridica e che si rivelavano ormai inappropriati a decifrare le avvisaglie del totalitarismo.